SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

141ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» **(317)**, d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(735)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(783)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» **(957)**, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3 e *passim*
PONTONE *(MSI-DN)* ..... 4 *e passim*
* TOTH *(DC), relatore* ..... 5 *e passim*
CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 5 *e passim*
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 5 *e passim*
* POLLICE *(Misto-DP)* ..... 6 *e passim*
* MACIS *(PCI)* 7, 10
* GIUGNI *(PSI)* ..... 9 *e passim*
* SPADACCIA *(Feder. Eur. Ecol.)* 9
ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 10 *e passim*
* COVI *(PRI)* 11
SANTINI *(PSI)* 21, 34, 38
FILETTI *(MSI-DN)* 40
FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* ..... 41 *e passim*
TARAMELLI *(PCI)* 54
TAVIANI *(DC)* 55
MAFFIOLETTI *(PCI)* ..... 56 *e passim*
ONORATO *(Sin. Ind.)* 57

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Busseti, Calvi, Cattanei, Cuminetti, D'Amelio, Genovese, Giolitti, Lipari, Manieri, Perina, Riz, Ulianich, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pozzo e Pizzol, a Londra, per attività dell'Unione interparlamentare.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» (317), d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (735), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (783), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (957), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 317, 735, 783 e 957.

Nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Il primo emendamento è il seguente:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Solo i sindacati registrati ed organizzati a norma dell'articolo 39 della Costituzione possono rappresentare i lavoratori e tutelarne i diritti e gli interessi».

2.0.1 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, non è presente il relatore.

PRESIDENTE. Sì, senatore Pontone, abbia un attimo di pazienza. Non mi era stato segnalato ed io non me ne ero accorto. Certe cose si danno per scontate: immagino che se si dà inizio alla seduta, via sia il relatore; come sarebbe bene, tutto sommato, che vi fosse anche il Ministro, specie quando si discutono argomenti di questa, importanza.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,50*).

Riprendiamo i nostri lavori. Il relatore presumeva che la seduta fosse stata convocata per le ore 10: pertanto egli si scusa per l'equivoco nel quale è incorso.

Invito pertanto i presentatori dell'emendamento 2.0.1 ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, quando ho presentato questo emendamento ho detto a me stesso: verrà accoltò? Mi sono dato anche una risposta: sicuramente no. Mi sono domandato: allora, *ad quid?* La risposta che mi sono dato è che questo emendamento deve avere un valore unicamente provocatorio. Sicuramente infatti mi si dirà che, siccome non esiste una legge ordinaria che regola l'applicazione dell'articoló 39 della Costituzione, tale articolo aggiuntivo è inammissibile per cui non può essere preso in considerazione. Ed allora la provocazione è stata fondata, perchè il senatore Giugni mi ha concesso l'onore di una sua valutazione quando, nel corso del suo intervento, ha detto: «Su un solo punto sono d'accordo con il senatore Pontone, cioè sul fatto che l'articolo 39 o lo si attua o lo si cambia». Infatti, nel mio intervento in discussione generale, avevo appunto detto che questo articolo o andava attuato oppure cambiato, mentre questo Governo e questa maggioranza non lo hanno nè attuato nè cambiato, ma soltanto dimenticato.

Il senatore Giugni ha detto che occorre trovare una soluzione e, proseguendo, ha affermato: «Questo era stata proposto anche dalla Commissione Bozzi. Su questo punto dovremo tornare in sede di riforma istituzionale perchè è partendo da questa visione di norme non attuate che

può trarre lo spunto anche una migliore definizione del contesto generale nel quale si muovono le relazioni internazionali».

Ma che cos'ha di grave questo articolo 39 della Costituzione che è stato completamente dimenticato? Io non vedo nulla di grave in questo articolo, il quale dice testualmente: «L'organizzazione sindacale è libera». Se vogliamo quindi dare libertà al sindacato, comunque esso sia, di qualunque colore, che faccia parte delle confederazioni sindacali o dei sindacati autonomi, dobbiamo tener presente che la sua organizzazione è libera. Cosa può essere allora imposto ai sindacati? La risposta sta nel secondo comma. «Ai sindacati, non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge».

Ed allora, perchè ci si accanisce tanto contro l'articolo 39?

Tale articolo prosegue poi: «È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica». Ma perchè, forse i sindacati che esistono oggi, autonomi o meno, non sono democratici? Non hanno un'organizzazione e un ordinamento interno a base democratica?

Si dice poi ancora di più, e forse è questo ciò che non consente l'adesione ai sindacati: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica». Ed invece per la triplice devono essere delle associazioni di fatto senza alcun vincolo! Questo è il punto determinante che ha messo il mondo sindacale contro l'articolo 39.

Ed allora, provocazione o meno, insistiamo affinchè l'articolo 39 venga messo in discussione e in votazione. Non confidiamo nell'approvazione: siamo sicuri che l'emendamento verrà respinto, però per la memoria storica abbiamo voluto che il Senato della Repubblica, nella sua maggioranza, fosse o votasse contro un articolo previsto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario. L'emendamento del senatore Pontone presuppone effettivamente l'applicazione dell'articolo 39. Non è il caso in questa sede di entrare nel discorso se l'articolo 39 debba essere modificato con riforma costituzionale, in quanto non è stato applicato. Certo, il presupposto per poter accettare questo emendamento sarebbe che i sindacati fossero registrati: siccome questo presupposto è inesistente, esprimo parere contrario.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il nostro voto contrario per due motivi. Innanzitutto devo far presente che abbiamo già affrontato in sede di discussione generale tale questione e cioè che l'articolo 39 della Costituzione – che come l'articolo 40 di fatto è sempre

stato disapplicato - andrebbe sottoposto - a mio avviso - ad un disegno di legge di riforma costituzionale, di cui si è molto parlato negli ultimi anni. In secondo luogo, l'emendamento presentato dai senatori Pontone e Filetti non sarebbe comunque applicabile anche se venisse approvato. Tale testo recita: «Solo i sindacati registrati e organizzati a norma dell'articolo 39 della Costituzione...». Ma la legge di applicazione dell'articolo 39 non esiste, per cui i colleghi avrebbero dovuto presentare una serie di articoli aggiuntivi in cui dovevano essere previste le modalità di registrazione in base all'articolo 39... (*Interruzione del senatore Pontone*). Senatore Pontone, sto facendo una riflessione tecnico-giuridica assolutamente giusta. Solo in seguito, dicevo, avrebbero potuto presentare questó emendamento che, così com'è, anche se venisse approvato, sarebbe del tutto inapplicabile.

Per questi motivi voteremo contro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la Protezione civile provvede ad istituire, con proprio decreto, una speciale unità operativa della protezione civile, utilizzando strutture e personale del Ministero espressamente distaccato o assunto, articolata per regioni, atta garantire, in caso di astensione collettiva dal lavoro, livelli minimi indispensabili di funzionamento dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che, anche se la Commissione bilancio ha espresso parere negativo sulla copertura di questo articolo aggiuntivo, la ragione per cui l'abbiamo presentato era soprattutto legata alla necessità di istituire presso il Ministero della Protezione civile una speciale unità operativa, utilizzando strutture e personale del Ministero espressamente distaccato o assunto, articolata per regioni, atta a garantire, in caso di astensione collettiva dal lavoro, livelli minimi indispensabili di funzionamento dei servizi. Ciò potrebbe avere un ruolo positivo e permetterebbe di attribuire dei compiti alla Protezione

civile. Tale articolo non va comunque interpretato come il tentativo di sostituire i lavoratori. Al contrario, si vuole garantire ai lavoratori la possibilità di fare sciopero ed all'utenza di alcuni settori di poter usufruire dei servizi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario in quanto presuppone una struttura che è al di fuori delle previsioni generali del provvedimento.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Pasiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Il termine di preavviso di cui all'articolo 2, comma 1, e quello di comunicazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, sono rispettivamente di quindici e cinque giorni quando lo sciopero riguarda i servizi di trasporto da e per le isole.

2. In tal caso le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire d'intesa con le organizzazioni sindacali i collegamenti indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive dandone comunicazione agli utenti a norma dell'articolo 2, comma 3-*bis*».

2.0.3 MACIS, MONTRESORI, GIAGU, PINNA, FOGU, FIORI, NIEDDU, CARTA, ABIS, SANNA, CABRAS, ANDÒ, CROCETTA, VITALE, PARISI, GAMBINO, GRECO, SCIVOLETTO, LAURIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MACIS. Signor Presidente, posso riferirmi all'intervento di ieri sera per illustrare un nostro subemendamento, per cui sarò brevissimo. Come ricorderete, abbiamo ritirato quel subemendamento, accogliendo l'invito del relatore, proprio per cercare di redigere una norma più organica che affrontasse il problema dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi di collegamento con le isole. A quell'intervento intendo solamente aggiungere una considerazione che mi sembra dovuta: il problema della efficienza e

della regolarità dei collegamenti con le isole certamente non dipende dall'esercizio del diritto di sciopero. Il fatto che i servizi non siano in grado di assolvere alla domanda dell'utenza, soprattutto in certi periodi dell'anno, è dovuto ad un problema di carattere strutturale sul quale è necessario un intervento appropriato da parte dello Stato. Noi partiamo da questo riconoscimento, ma una volta fatta questa affermazione ci sentiamo anche in dovere di aggiungere due considerazioni: la prima è che i collegamenti per le isole hanno una particolarità che deve essere riconosciuta perchè si collocano in un contesto totalmente diversi dagli altri; in secondo luogo, pensiamo che questa situazione possa essere tranquillamente riconosciuta nei codici di autoregolamentazione (così come lo è sempre stata dalle grandi organizzazioni sindacali), evitando che tutte le disfunzioni dei servizi di collegamento vengano addebitate ai lavoratori quando esercitano un diritto certamente legittimo qual'è quello dello sciopero, anche nei servizi di collegamento con le isole.

Il problema è di trovare un giusto contemperamento tra questi interessi; il problema è di riconoscere che la geografia del nostro paese è fatta anche di isole maggiori (la Sicilia, la Sardegna), di isole minori, che rischiano, quando si verificano interruzioni nei servizi di collegamento, di vivere situazioni del tutto anomale che pertanto vanno rimosse.

Crediamo di aver indicato - e mi rivolgo al relatore - nel nostro emendamento una soluzione equilibrata: se questa soluzione si intendesse rivedere al fine di trovare termini più congrui o formulazioni più chiare, naturalmente da parte dei proponenti, a nome dei quali io parlo, vi è l'assoluta disponibilità a rivedere l'emendamento, nell'auspicio che possa trovare l'accoglimento da parte di tutti, trattandosi di un problema che interessa non solo una parte del nostro paese ma tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul presente emendamento, in quanto non temo che l'introduzione di una deroga speciale di questo tipo possa rappresentare l'apertura di una falla per la richiesta di termini per altre situazioni particolari, in quanto si tratta di un problema riferito ad una particolare situazione territoriale. È un problema di carattere geo-economico, geo-sociale: esso non può essere esteso a categorie determinate, trattandosi di un problema geografico ben preciso che non tollera altre possibilità di deroga e quindi non può far scaturire altri pericoli.

Tutti sappiamo che in Sicilia la zona a sud di Messina non è raggiungibile se non usando la nave fino a Palermo o l'aereo: lo sa chiunque abbia tentato di viaggiare al di là di Messina con un treno. La stessa cosa accade per la Sardegna.

Nel resto d'Italia tutti si possono muovere con la macchina o con altri mezzi.

Il collega Foa, intervenendo in sede di discussione generale, ha ricordato un fatto accaduto tanti anni fa, quando gli operai di Torino andarono dalla *banlieue* torinese alla Fiat a piedi: ebbene non so se un operaio che ritorni dalla Sardegna o dalle province di Agrigento o Trapani possa arrivare a Torino o a Milano a piedi se non funzionano i servizi.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, mi dichiaro del tutto sfavorevole all'emendamento. Rilevo che l'emendamento non si concilia con la sistematica del disegno di legge, che stabilisce un termine minimo di preavviso rinviando poi agli accordi e ai codici di autoregolamentazione la identificazione delle situazioni speciali.

Noto che, ove ci ponessimo su questo piano, non potremmo non prendere in considerazione anche altre situazioni specifiche: per esempio, nel settore della sanità è certo che il livellamento a 5 giorni può presentare aspetti e inconvenienti che quindi vengono corretti attraverso i meccanismi di attuazione previsti dal disegno di legge stesso. Temo che l'approvazione di questo emendamento possa scatenare, anche nell'altro ramo del Parlamento, una corsa ai preavvisi speciali per situazioni particolari. Faccio notare che ieri, sulla questione del preavviso, abbiamo tenuto una posizione molto netta, in contrasto con il Gruppo parlamentare che proponeva una modifica dei termini di preavviso. Esprimo, infine, una certa meraviglia per il fatto che il relatore e il rappresentante del Governo abbiano fatto proprio questo emendamento.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, esprimo anch'io il voto contrario all'emendamento in esame. Le ragioni generali che ci hanno indotto a fissare un termine stretto per il preavviso, in polemica con altri Gruppi che chiedevano che questo fosse di quindici giorni, valgono anche per le situazioni a tutti note dei traghetti per la Sardegna e la Sicilia.

I motivi che ci hanno indotto a scegliere un termine di cinque giorni per il preavviso consiste nel fatto che un termine di tal genere è quasi reale; è ipotizzabile cioè che si avranno preavvisi reali per scioperi che verranno effettivamente realizzati. Se introduciamo un preavviso di quindici giorni, ci illudiamo di regolamentare il diritto di sciopero, ma in realtà finiremo per inflazionare i preavvisi che verranno posti in essere, a scopo cautelativo, in numero superiore a quello degli scioperi che verranno effettivamente realizzati. Quello che vale per qualsiasi servizio essenziale vale anche per un servizio pur importantissimo come quello di traghettamento per le due isole maggiori.

Da parte nostra non vi è una sottovalutazione del problema posto dall'emendamento che è reale, ma riteniamo che sarebbe illusorio pensare di risolverlo allungando a quindici giorni il termine di preavviso relativo agli scioperi nel settore dei traghetti per la Sicilia e la Sardegna. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, a parte le preoccupazioni espresse dal senatore Giugni, anch'io ritengo che l'emendamento in esame possa alterare equilibri delicatissimi che sono stati raggiunti all'interno del disegno di legge. La situazione particolare delle isole non può creare precedenti per introdurre su questo piano altre modifiche per altri settori o comparti. È già stato ricordato dai presentatori dell'emendamento che il problema è reale e che non possiamo condannare la Sicilia e la Sardegna all'isolamento. Bisogna dire che, in base all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame approvato ieri, già esiste l'obbligo di un preavviso di cinque giorni che non esisteva in precedenza, obbligo che già dovrebbe offrire qualche garanzia in più. I quindici giorni previsti dall'emendamento in esame mi sembrano eccessivi perchè introducono altri elementi che alla fine potrebbero manifestarsi negativi in vista dell'obiettivo che ci proponiamo.

Vorrei pertanto avanzare una proposta. Se si vuole introdurre una differenziazione per la peculiare situazione delle due isole, forse sarebbe più opportuno prevedere un obbligo di preavviso di otto o di dieci giorni; è questa una soluzione che a me sembra più equa al fine di non squilibrare il disegno complessivo del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, lei è quindi intenzionato a presentare un subemendamento?

ANTONIAZZI. No, la mia è una proposta ai presentatori dell'emendamento 2.0.3.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento a pronunziarsi sulla proposta testè avanzata dal senatore Antoniazzi.

MACIS. Sono favorevole a sostituire il termine di quindici giorni previsto nell'emendamento con un termine di dieci giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.0.3, nel testo modificato a seguito della proposta del senatore Antoniazzi.

TOTH, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Dichiaro il voto contrario perchè il termine di 10 giorni è in netto contrasto con la logica del provvedimento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Anch'io, signor Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto d'astensione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Macis e da altri senatori, nel testo modificato, che riduce il termine di 15 giorni a 10 giorni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. I lavoratori che si astengano dal lavoro ove lo sciopero sia stato effettuato senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al comma 4 dell'articolo 2 o che, richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo, non prestino l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto, o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamino uno sciopero o ad esso aderiscano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi per la durata dell'azione stessa ed in ogni caso per un periodo non inferiore ad un mese i benefici di ordine patrimoniale discendenti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. A coloro che, preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti, o delle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, si applica quale sanzione amministrativa la sospensione dall'incarico ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi. Tali sanzioni sono erogate con decreto motivato del capo dell'amministrazione pubblica competente per materia. Contro tale decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «si astengono dal lavoro» *fino a*: «dell'articolo 2»; *conseguentemente sostituire le parole*: «del medesimo articolo» *con le altre*: «dell'articolo 2».

3.45 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «o che, richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo, non prestino l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo,».

3.5 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «o che, richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo, non prestino l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo» *con le altre*: «o che, richiesti dalla protezione civile o dall'autorità giudiziaria non prestino la propria consueta attività».

3.6 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'attività necessaria» *con le altre*: «la propria consueta attività, nel rispetto delle qualifiche e delle mansioni riconosciute».

3.4 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo» *con le altre*: «la propria consueta attività».

3.3 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'attività» *con le altre*: «la propria consueta attività».

3.51a BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto, o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso» *con le altre*: «sono soggetti alle sanzioni di cui alla presente legge».

3.7 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione» *con le altre*: «sono soggetti a sanzioni disciplinari da parte della magistratura del lavoro, previo accertamento della liceità della richiesta e della gravità dell'infrazione».

3.8 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione» *con le altre*: «sono passibili di sanzioni specificamente previste da appositi regolamenti da definirsi nei contratti collettivi di lavoro».

3.9 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «sono soggetti a sanzioni disciplinari», *inserire le seguenti*: «da parte di apposita commissione composta paritetica-mente fra rappresentanti dei lavoratori e delle amministrazioni o imprese erogatrici, che giudica a maggioranza qualificata».

3.11 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione» *con le altre*: «sono soggetti a sanzioni disciplinari da parte di apposite commissioni giudicatrici paritetiche».

3.10 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «proporzionate alla gravità dell'infrazione».

3.13 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionali alla gravità dell'infrazione», *inserire le seguenti*: «con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,».

3.12 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «dell'infrazione» *inserire le seguenti*: «previste da appositi regolamenti da definirsi nei contratti collettivi di lavoro».

3.52 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole, da: «con esclusione» *fino alla fine del comma, con le altre*: «e comunque non superiori alla multa nei limiti di cui

all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità prescritte dal suddetto articolo».

3.14 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «con esclusione» *fino alla fine del comma con le altre:* «e comunque non superiori alla sospensione dal lavoro fino ad un massimo di un giorno e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

3.50 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «con esclusione» *fino alla fine del comma con le altre:* «e comunque non superiori alla sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

3.51 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle misure estintive del rapporto,», *inserire le seguenti*: «di alterazione della sua struttura retributiva».

3.18 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso» *con le altre*: «o di quelle che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro e della sua struttura retributiva».

3.17 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «mutamenti definitivi» *con le altre*: «trasformazioni».

3.15 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «comportino mutamenti definitivi dello stesso», *aggiungere le seguenti*: « , nonchè di qualunque misura che comporti diversità o separazioni contrattuali e salariali permanenti dei lavoratori».

3.16 POLLICE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Contro tali sanzioni è proponibile ricorso di fronte ad apposita commissione composta paritetica-mente da rappresentanti dei lavoratori e delle amministrazioni o imprese erogatrici che delibera a maggioranza qualificata».

3.19 POLLICE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Contro tali sanzioni è proponibile ricorso alla magistratura del lavoro».

3.20 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

3.21 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei confronti delle organizzazioni sindacali che proclamino uno sciopero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi per la durata dell'azione stessa i benefici di ordine patrimoniale discendenti dall'articolo 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3.1 PONTONE, FILETTI

Al comma 2, dopo le parole: «Nei confronti delle organizzazioni» *inserire le seguenti:* «sindacali e dei loro rappresentanti aziendali del settore interessato».

3.22 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «Nei confronti delle organizzazioni» *inserire la seguente:* «sindacali».

3.23 POLLICE

Al comma 2, sostituire la parola: «proclamino» *con l'altra:* «effettuino».

3.24 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2» *con le altre:* «, senza il preavviso e l'indicazione della durata o che compiano atti ostativi dei servizi sostitutivi o delle misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio,».

3.25 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2» *con le altre:* «con violazioni ad esse attribuibili delle disposizioni di cui all'articolo 2».

3.26 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2», *inserire le seguenti:* «, previo accertamento da parte della magistratura della loro responsabilità delle violazioni».

3.27 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «ed in ogni caso per un periodo non inferiore ad un mese i benefici di ordine patrimoniale» *con le altre:* «i benefici di ordine non patrimoniale»; *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.28 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «i benefici di ordine patrimoniale discendenti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti» *con le altre:* «, a tutti i suoi rappresentanti delle organizzazioni aziendali dei settori interessati i permessi sindacali retribuiti ed i servizi di riscossione dei contributi sindacali».

3.29 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «i benefici di ordine patrimoniale» *con le altre:* «gli effetti economici dei diritti».

3.30 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e 26 secondo comma,».

3.31 POLLICE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I contributi sindacali inerenti non vengono trattenuti sulla retribuzione».

3.32 POLLICE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti alle associazioni ricreative culturali e sociali dei lavoratori».

3.33 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

3.34 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti o i preposti ad unità produttive da essi formalmente

delegati degli enti e delle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 600.000 e, nel caso in cui la medesima violazione venga commessa dagli stessi agenti entro il termine di 30 giorni dalla precedente, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a 60 giorni. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'ultima parte del precedente comma 2».

3.46 SANTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e ai legali rappresentanti o ai preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, può essere erogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 600.000 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 13, 14, 16, primo comma, 18, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni si applica l'ultima parte del precedente comma 2».

3.47 SANTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «A coloro che, preposti al settore nell'ambito» *con le altre:* «Ai direttori generali o responsabili esecutivi generali.»

3.35 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2», *inserire le seguenti:* «o si rendano responsabili di eccessi nella loro attuazione, nonchè di comportamenti antisindacali o di atteggiamenti di immotivata strumentale intransigenza nella gestione della vertenza».

3.36 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2», *inserire le seguenti:* «o si rendano responsabili di eccessi nella loro attuazione».

3.37 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma primo della legge 24 novembre 1989, n. 689» *con le altre:* «da parte della magistratura del lavoro».

3.40 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e non superiore a sei mesi» *con le altre:* «e non superiore a tre mesi».

3.38 POLLICE

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Tale sanzione è erogata dal Ministro competente per materia».

3.2 PONTONE, FILETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali sanzioni sono erogate dalla magistratura del lavoro su esposto individuale o collettivo».

3.39 POLLICE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tali sanzioni sono erogate con decreto motivato del capo dell'amministrazione pubblica competente per materia», *inserire le seguenti:* «su proposta di apposita commissione giudicatrice».

3.41 POLLICE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Contro tale decreto è proponibile ricorso alla magistratura del lavoro».

3.44 POLLICE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... Ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

3.43 POLLICE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3 sono erogate, previa contestazione della violazione ai sensi dell'articolo 14 e con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 18, primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal capo dell'Amministrazione pubblica competente per materia e, nel caso di enti o imprese erogatrici di servizi, dal Presidente della regione in cui è stata commessa la violazione. Contro il

provvedimento con il quale viene erogata la sanzione amministrativa è proponibile opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

3.48 SANTINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è erogata secondo le modalità previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal capo dell'Amministrazione pubblica competente per materia e, nel caso di enti o imprese erogatrici di servizi, dal Presidente della regione in cui è stata commessa la violazione. Contro l'ordinanza-ingiunzione è proponibile opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

3.42 SANTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, per discutere dell'articolo 3, invito ad avere ben a mente ciò che è scritto nei due articoli precedenti. In questo articolo si parla di sanzioni soprattutto a carico dei lavoratori, nella totale indeterminatezza del diritto e di ciò che ne consegue. I lavoratori sono punibili, con il *placet* sindacale, nella maggior parte dei casi con sanzioni disciplinari comminate loro dalla controparte, con vari aspetti di ricattabilità, di pressioni forti e indebite nei confronti dei lavoratori dissidenti sia nei confronti dell'amministrazione o dell'azienda che nei confronti dei sindacati da considerarsi ufficiali.

Non solo, ma tali sanzioni non sono definite: ad esclusione del licenziamento, sono graduabili ad arbitrio dell'azienda, cioè – e questo non va dimenticato – della controparte dei lavoratori. Inoltre, le sanzioni non saranno per lo stesso reato le medesime per tutti i lavoratori, perchè si fa riferimento alle sanzioni disciplinari che, come è noto, sono diversificate contratto per contratto. Tutto ciò stracciando l'articolo 3 della Costituzione (praticamente facendo un sacrilegio), che garantisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

È infine da rilevare la pesantezza delle sanzioni, che potranno arrivare fino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per moltissimi giorni (10 o più) a seconda della natura del rapporto di lavoro e del settore. È altresì da prevedere la mole enorme di contenziosi che tali disposizioni solleveranno e che il mio partito, comunque, e i nostri lavoratori, qualora sarà necessario, sicuramente non mancheranno di sollevare per difendersi dagli arbitri resi probabili dall'articolo in esame.

Non posso mancare di far osservare, inoltre, che lo stesso lavoratore, per lo stesso reato, se precettato può essere sanzionato tre volte: la prima volta con una sanzione disciplinare; la seconda volta con una sanzione amministrativa, come previsto dall'articolo 8; infine, per quanto concerne la terza sanzione, nel secondo comma è prevista per le organizzazioni sindacali la sospensione per almeno un mese delle quote di tessera pagate dai lavoratori. Questa è, a mio avviso, appropriazione indebita e sanziona ulteriormente il lavoratore che sciopera perchè non concorda, unitamente al suo sindacato, e ciò può perfettamente accadere (si veda il secondo comma

dell'articolo 2), con la definizione dei servizi minimi stabilita dalla direzione aziendale o dalla direzione dell'amministrazione, proprio perchè tali servizi minimi possono essere determinati senza accordi sindacali o con accordi sindacali riguardanti solo alcune organizzazioni o con decisioni di altri. Una volta definiti i servizi minimi, delle due l'una: o si applicano le sanzioni disciplinari, o si aboliscono le sanzioni per il mancato rispetto dei regolamenti aziendali. Certo, non è possibile sanzionare due volte o tre lo stesso reato.

* BOATO. Signor Presidente, pur condividendo alcune proposte di modifica avanzate dal collega Pollice - ne parlerò in sede di dichiarazione di voto - abbiamo presentato alcuni emendamenti che peraltro si limitano a due punti che ci paiono di particolare importanza per definire meglio questo articolo relativo alle sanzioni. Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che i lavoratori, i quali richiesti a norma del comma 2 dell'articolo 2 non prestino l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggetti a sanzioni disciplinari. Ebbene, con l'emendamento 3.51a proponiamo di precisare che per attività necessaria deve intendersi quella consueta che essi prestano, in modo da non sottoporli, attraverso lo strumento dei livelli minimi essenziali da garantire, ad una sorta di mobilità selvaggia, nè alla possibile strumentalizzazione da parte degli imprenditori. L'attività che essi devono prestare in questi casi è l'attività che di consueto essi prestano, cioè il lavoro normale all'interno dell'azienda.

L'emendamento 3.52 invece, laddove si parla di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione (anche qui in modo del tutto indeterminato) propone di stabilire che esse siano previste in appositi regolamenti da definirsi nei contratti collettivi di lavoro; altrimenti la totale indeterminatezza e la discrezionalità, anche se ovviamente sono escluse le misure estintive del rapporto di lavoro o quelle che comportino un mutamento definitivo dello stesso (ci mancherebbe altro che si prevedesse il licenziamento per violazioni di questo genere) possono determinare gravi conseguenze. Noi - lo ripeto - proponiamo che le sanzioni disciplinari siano previste da appositi regolamenti da definirsi nei contratti collettivi di lavoro, in modo che si sappia a cosa si va incontro.

PONTONE. Signor Presidente, al fine di regolare meglio questa materia abbiamo proposto due emendamenti che riguardano specificamente le organizzazioni sindacali. il secondo comma dell'articolo 3 prevede che nei confronti delle organizzazioni che proclamino uno sciopero o ad esso aderiscano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi, per la durata dell'azione stessa ed in ogni caso per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale discendenti dagli articoli 23, 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. A nostro avviso la durata di un mese è eccessiva ed esorbitante rispetto all'azione. Per questo proponiamo che i benefici di ordine patrimoniale di cui sopra, nonchè quelli discendenti dalle norme che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti, siano sospesi per la sola durata dell'azione di sciopero.

Con l'emendamento 3.2, poi, proponiamo di stabilire che sia il Ministro competente per materia ad erogare la sanzione anzichè il capo dell'ammini-

strazione pubblica competente per materia, individuando così con precisione quale deve essere l'ente erogatore della sanzione e non approssimativamente come sarebbe nel caso in cui fosse il capo dell'amministrazione pubblica competente per materia ad erogare la sanzione.

SANTINI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.46, 3.47, 3.48 e 3.42.

Come ben sanno i colleghi delle Commissioni lavoro e affari costituzionali, l'articolo 3 è stato molto tormentato e vi è stato un accordo finale, affidato alla saggezza e all'equilibrio dei componenti di tali Commissioni, nel senso di riformularlo meglio nel corso dell'esame in Aula. Infatti, il testo ha sollevato non poche perplessità in relazione alla qualità delle sanzioni con particolare riguardo ai diversi soggetti in esse coinvolti, come pure in ordine alla autorità che deve irrogarle. Non ho alcuna perplessità a confessare che subisco le pressioni di una *lobby* che purtroppo non è potente: la *lobby* delle aziende municipalizzate e degli enti locali, che hanno riflettuto a lungo sul testo dell'articolo 3, in quanto profondamente interessati da tempo al problema. Hanno infatti richiesto, insieme con i sindacati unitari, che si arrivasse ad una formulazione soddisfacente che prevedesse - e infatti prevede - una forte accentuazione della responsabilità a carico degli enti erogatori e dunque anche del sistema degli enti locali e delle aziende municipalizzate del paese.

Di qui la riflessione (dalla quale siamo partiti) in base alla quale sembrava equo non gravare, attraverso il terzo comma dell'articolo 3, su coloro che sono preposti all'erogazione di servizi nell'ambito di enti o imprese erogatrici, prevedendo a loro carico, in caso di inosservanza in particolare delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 2, sanzioni che vanno dalla sospensione dall'incarico per un periodo non inferiore a 15 giorni alla sospensione per un periodo non superiore a 6 mesi.

La prima valutazione che abbiamo fatto è che le sanzioni previste appaiono profondamente sperequate rispetto a quelle di cui al primo e secondo comma, riferite, rispettivamente, ai lavoratori che si astengono dal lavoro e alle organizzazioni che proclamano lo sciopero; si prevedono, in particolare, sanzioni disciplinari per gli uni e sanzioni pecunarie per le altre. Ciò che ci preoccupa è però che questo tipo di sanzioni comporta una conseguenza: quella di mettere in difficoltà l'erogazione dei servizi. Infatti, se dovessero essere sospesi il segretario comunale o il direttore di un'azienda (ed è questa la platea dei destinatari della normativa) la conseguenza immediata e diretta sarebbe la difficoltà operativa nell'erogazione del servizio da parte dell'ente locale o dell'azienda municipalizzata. È questo il problema che intendiamo sottoporre alla sensibilità di tutti i colleghi di ogni settore del Senato.

L'insieme delle nostre proposte di modifica riguarda non tanto l'eliminazione o l'attenuazione della sanzione nei confronti dei preposti, quanto la necessità di renderla una sanzione più che altro pecuniaria. Infatti, con alcune proposte di modifica proponiamo la sola sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei preposti che diano luogo a quei rilievi cui fa riferimento l'articolo 3 e solo in caso di recidiva la sospensione dal servizio. Ci sembra, in questo modo, di poter tutelare meglio la funzionalità complessiva del servizio pubblico locale, che ha in gran parte la responsabilità dell'erogazione di servizi pubblici nel paese.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Pollice all'articolo 3. Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento 3.51a, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, in quanto non necessario, mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento 3.52, presentato anch'esso dal senatore Boato e da altri senatori. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.46, di iniziativa del senatore Santini, per le ragioni esposte dal presentatore. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 3.47, presentato dal senatore Santini, ma ricordo che questo emendamento è stato presentato in via subordinata rispetto al 3.46.

Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo corrisponde al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Una breve dichiarazione, signor Presidente. Nel testo in esame si propone di punire il lavoratore addetto ai servizi minimi come chi sciopera senza preavviso. Noi invece proponiamo di sopprimere la previsione dello sciopero senza preavviso in quanto, se frutto di autoregolamentazione o dovere del singolo, non può essere punito dalla controparte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. La partecipazione allo sciopero senza preavviso è cosa molto diversa rispetto alla mancata risposta ad una richiesta della controparte durante uno sciopero. Non possono essere regolamentate o punite con sanzioni disciplinari dello stesso tipo queste due fattispecie. Con questo spirito abbiamo presentato l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Anche in questo caso, signor Presidente, non possono essere le imprese ad impartire le sanzioni su loro richieste unilaterali in presenza di un conflitto. Si possono applicare sanzioni solo se determinate autorità – la protezione civile o l'autorità giudiziaria – intervengono. Altri soggetti non possono erogare sanzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. In questo emendamento proponiamo la sostituzione delle parole «l'attività necessaria» con altre parole. Cosa significa attività necessaria? A chi? Rispetto a che cosa? Si può chiedere ad un lavoratore di fare cose che non ha mai fatto? Noi proponiamo di precisare che il lavoratore può essere chiamato a fare il suo lavoro, non altro.

Mettete mano a tali questioni, modificatele, cambiatele; non è possibile licenziare una legge così vaga.

TOTH, *relatore*. La questione è implicita, nessuno si sogna di negarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. In questo emendamento proponiamo la sostituzione delle parole «l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio di cui al comma 1 dello stesso articolo» con le altre «la propria consueta attività». È lo stesso concetto già espresso prima: non si può attribuire alle imprese o alle amministrazioni la facoltà generica di chiamare i lavoratori per svolgere le attività necessarie. Il lavoratore può rispondere solo a richieste inerenti alla sua attività e alla sua professione, non ad altro.

Signor Presidente, a lei che è così preciso sulle questioni giuridiche voglio chiedere se è possibile licenziare una legge così imprecisa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51a.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è ovviamente favorevole e tende a precisare che, oltre alle obiezioni già avanzate dal senatore Pollice in merito agli emendamenti precedenti, noi realisticamente (vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi dei vari Gruppi su questo punto) proponiamo che non possa essere prevista una violazione a carico del lavoratore se è richiesto genericamente di prestare «l'attività necessaria per assicurare i livelli indispensabili di funzionamento del servizio», laddove tale attività non sia connessa a quella che di consueto il lavoratore svolge. Altrimenti, attraverso lo strumento delle «comandate» e dei livelli minimi essenziali, si può arrivare ad una sorta di mobilità selvaggia ed anche di uso strumentale, da questo punto di vista, delle «comandate» che andrebbe soltanto a carico dei lavoratori e la cui non accettazione da parte di questi porterebbe alla possibilità di pesanti sanzioni disciplinari.

Accogliendo noi il criterio delle sanzioni disciplinari, almeno come criterio generale, una volta accettata la logica di una legge di regolamentazione e di livelli minimi essenziali, vogliamo però garantire il lavoratore rispetto al fatto che l'attività che gli viene richiesta sia quella che egli di consueto svolge. Per questo, chiediamo di votare a favore dell'emendamento 3.51a che propone di sostituire le parole: «l'attività» con le altre: «la propria consueta attività».

Presidenza del vice presidente LAMA

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, voglio dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista all'emendamento testè illustrato dal senatore Boato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.51a, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

SANTINI. Signor Presidente, siamo in sede di votazione per cui occorre sconvocare le Commissione attualmente convocate.

POLLICE. Spero bene!

SANTINI. Vi sono alcune Commissioni convocate, e non vedo come ciò sia possibile. La Commissione di cui faccio parte io, ad esempio, cioè la 1ª Commissione, è convocata.

PRESIDENTE. La 1ª Commissione non è convocata, il presidente Elia è presente!

GOLFARI. La 13ª Commissione comunque è convocata, signor Presidente.

POLLICE. Spero che vengano sconvocate!

BOATO. La 13ª Commissione è convocata sul decreto relativo a Napoli e a Reggio Calabria.

PRESIDENTE. La Presidenza procederà ad accertare se vi sono Commissioni convocate. Procediamo intanto alla controprova mediante procedimento elettronico della votazione dell'emendamento 3.51a.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, le sanzioni sono troppo generiche e vanno precisate per legge. Questa è la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento propongo che le sanzioni disciplinari siano comminate da parte dell'autorità giudiziaria in forza di una legge e per non aver ottemperato ad un adempimento previsto dalla legge. Signor Presidente, mi meraviglio di tale previsione e la invito ad intervenire su questa materia, lei che conosce molto bene tali questioni.

GIUGNI. Non c'è più la magistratura del lavoro.

POLLICE. C'è la magistratura dei padroni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento propongo una soluzione alternativa alla norma dell'articolo 3 che prevede che i lavoratori siano soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni possono essere anche altre, per cui propongo che siano passibili di quelle sanzioni specificamente previste da appositi regolamenti da definirsi nei contratti collettivi di lavoro. Se tali aspetti non vengono specificati si lascia il libero arbitrio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, intendo ribadire che tale emendamento si illustra da sè, anche se la gente non sa di che cosa si tratta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente devo ribadire quanto già precedentemente espresso: non si sa cosa si vota, ma si vota.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, lei non può presumere che nessuno sappia che cosa si vota; qualcuno probabilmente lo saprà.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento propongo di sopprimere le parole: «proporzionate alla gravità dell'infrazione». Signor Presidente, in questo caso è insostenibile la proporzionalità delle sanzioni: in questa materia essa si chiama discrezionalità! Desidero, pertanto, che lei suggerisca agli eminenti giuristi presenti in quest'Aula di prendere nota di questo problema.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sono già intervenuto per dichiarazione di voto a favore di alcuni emendamenti presentati dal senatore Pollice e anche quando non l'ho fatto ho votato lo stesso a favore. Intervengo, adesso, per dichiarare che voterò contro questo emendamento. Sono contrario, infatti, ad eliminare le parole «proporzionate alla gravità dell'infrazione» in quanto, di conseguenza, le sanzioni disciplinari potrebbero essere indiscriminate e non proporzionate a quanto succede. Quindi, condivido pienamente l'intento del senatore Pollice, ma ritengo che sia sbagliato questo emendamento.

Per questo motivo, invito il senatore Pollice a ritirare il proprio emendamento.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, accogliendo l'invito del senatore Boato, ritiro l'emendamento 3.13.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'emendamento 3.13 è stato dunque ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, questa discrezionalità che viene prevista almeno colleghiamola alle leggi già esistenti; non a caso nel mio emendamento è scritto: «di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689». Siamo precisi!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.52.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Boato a riflettere sull'opportunità di ritirare il presente emendamento: tutta la materia delle infrazioni disciplinari nel settore privato, a cui il presente emendamento si riferisce, è regolata dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, che prevede anche, senatore Pollice, la proporzionalità, l'infrazione, eccetera.

Aver previsto in una norma specifica che esistono sanzioni specifiche per le infrazioni alla materia regolata in questo disegno di legge vuol dire creare un doppio regime sanzionatorio, che non ha alcun senso. Nel presentare questo testo del disegno di legge avevamo in mente che si sarebbero applicate in tali circostanze le normali sanzioni disciplinari, per le quali c'è già un regime molto garantistico. Con la norma prevista dall'emendamento si rischia di escludere quel regime nella circostanza specifica che stiamo trattando, per cui ritengo il presente emendamento molto pericoloso.

BOATO. Senatore Giugni, vorrei capire perchè si riferisce solo al settore privato. (*Commenti del senatore Giugni*).

PRESIDENTE. Senatore Boato, lasci parlare anche gli altri colleghi; avrà tempo poi per rispondere.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Prendo la parola soltanto per dichiarare che concordo con le considerazioni espresse dal senatore Giugni.

PRESIDENTE. Senatore Boato, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento rivoltole dal senatore Giugni?

* BOATO. Lo spirito con cui è stato presentato l'emendamento e, del resto, lo spirito con cui esso è stato accolto sia dal relatore sia dal Governo era

esattamente quello di non lasciare interamente indeterminate queste possibilità di sanzioni disciplinari; era oltretutto la stessa logica secondo la quale il collega Pollice ha presentato alcuni emendamenti che noi abbiamo condiviso.

Tuttavia le motivazioni addotte dal senatore Giugni nel suggerire un ritiro dell'emendamento mi hanno convinto e quindi ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 3.52, passiamo alla votazione dell'emendamento successivo.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con il presente emendamento chiedo di sostituire le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma con le altre: «e comunque non superiori alla sospensione...». Occorre, infatti, limitare le sanzioni entro i confini delle leggi già esistenti. Il limite della licenziabilità non è certo sufficiente, e con questa soppressione per lo meno si pongono dei confini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con il presente emendamento propongo di inserire, al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle misure estintive del rapporto», le seguenti parole: «di alterazione della sua struttura retributiva». Se si ragiona al di fuori di quanto si è già legiferato, non ci si può fermare solo alla non licenziabilità; occorre anche porre dei limiti sul versante della struttura retributiva, altrimenti ci si potrebbe facilmente ritrovare in una giungla retributiva non più raggruppabile nei contratti collettivi.

Caro Presidente, se lei ha memoria di queste cose dovrebbe comprendere le ragioni di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 3.16 propongo di aggiungere, dopo le parole: «comportino mutamenti definitivi dello stesso», le altre: «, nonchè di qualunque misura che comporti diversità o separazioni contrattuali e salariali permanenti dei lavoratori». Ciò sempre per assicurare la garanzia della contrattualità collettiva. Si propongono quindi altre limitazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 3.19 proponiamo, al comma 1, di aggiungere in fine il seguente periodo: «Contro tali sanzioni è proponibile ricorso di fronte apposita commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e delle amministrazioni o imprese erogatrici che delibera a maggioranza qualificata».

Se si tratta di sanzioni disciplinari, per giunta applicate in forza di una legge, non si può non prevedere il ricorso contro l'abuso di tali sanzioni disciplinari. Noi proponiamo una commissione pariterica e la legge che stiamo per approvare, se non vuole essere una legge di teatro, deve entrare nel merito ed essere precisa altrimenti si dà la stura a quelle critiche che, oltre che da parte nostra, provengono anche da molti altri settori della società: che si tratta cioè di una legge di teatro. Se si vuole fare una legge seria, bisogna essere precisi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 3.21 tende a sopprimere il comma 2. Se quelle previste sono norme di legge, esse vengono violate dai singoli nei confronti dei quali si prevedono delle sanzioni. Non è possibile, invece, sanzionare un'associazione di lavoratori o, peggio ancora, punirla con un'indebita appropriazione di quote associative che sono patrimonio esclusivo dell'associazione stessa e rappresentano la relazione economica tra questa e i suoi iscritti. Non riesco, quindi, a capire la follia che sta alla base della formulazione del comma 2 dell'articolo 3. Solo un matto può pensare che ci si possa appropriare delle quote associative di un'associazione di lavoratori. Anche se queste vengono chiamate benefici patrimoniali discendenti dall'articolo 26 della legge n. 300, si tratta pur sempre di appropriazione indebita. Non riesco proprio a capire come si sia potuto accedere ad una simile logica.

Prego pertanto il Presidente di invitare il relatore, in questo momento occupato in altre faccende, ed il presidente Giugni, che è in conciliabolo con il Ministro del lavoro, a prendere atto di queste mie dichiarazioni e a fornire una risposta credibile.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, siamo in sede di dichiarazione di voto e quindi non vi è luogo a rispondere ai quesiti che ella pone.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con tale emendamento proponiamo di inserire, dopo le parole: «Nei confronti delle organizzazioni», le seguenti:

«sindacali e dei loro rappresentanti aziendali del settore interessato». Strana legge, questa, signor Presidente, anche se lei è d'accordo: quando si tratta di definire facoltà e poteri, si parla di organizzazioni sindacali; quando si tratta di definire sanzioni, si parla di organizzazioni dei lavoratori. Si sia per lo meno coerenti. Aggiungiamo, dunque, che si tratta delle associazioni sindacali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento proponiamo di sostituire le parole: «in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2», con le altre: « , senza il preavviso e l'indicazione della durata o che compiano atti ostativi dei servizi sostitutivi o delle misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio,». Qui si parla di violazione dell'articolo 2, cioè di un articolo che si riferisce a norme non definite, ma contrattabili. Dunque non è esplicitata la sostanza della violazione e la nostra proposta tende a definire con certezza le violazioni, nel definire le quali si precisa che i riferimenti non possono andare oltre il preavviso e che la sanzione riguarda atti ostativi di servizi sostitutivi e delle misure necessarie a livelli indispensabili di funzionamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Si tratta, signor Presidente, di una cosa delicata che non è stata presa in considerazione perchè, evidentemente, le proposte presentate dal senatore Pollice o da Democrazia proletaria non vengono mai prese in considerazione. Chiediamo di sostituire le parole: «ed in ogni caso per un periodo non inferiore ad un mese i benefici di ordine patrimoniale», con le altre: «i benefici di ordine non patrimoniale». Chiediamo, inoltre, di sopprimere l'ultimo periodo dello stesso comma.

Requisire i benefici patrimoniali è vera appropriazione indebita. Si tratta di relazione tra iscritti e associazione e non di benefici previsti da una legge. Dunque, che cosa si sottrae? A chi si dà? Con quale criterio? Con quale potere?

Ma stiamo scherzando! Queste disposizioni hanno forza di legge! Qui si fa il paio con l'articolo 1: i diritti costituzionali diventano beni e le trattenute sindacali diventano benefici di legge. Siamo all'assurdo! Vorrei proprio vedere la CGIL beneficiata patrimonialmente da una legge dello Stato. È una cosa assurda!

PRESIDENTE. Io spero che la CGIL non si trovi mai in quelle condizioni poichè penso che la legge sarà osservata dalla CGIL.

Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'unica materia su cui forse si può ragionare è quella dei permessi sindacali retribuiti in quanto frutto di relazioni sindacali. Per questo chiediamo che anzichè dei benefici di ordine patrimoniale si preveda la sospensione «a tutti i suoi rappresentanti delle organizzazioni aziendali dei settori interessati» dei permessi sindacali retribuiti e dei servizi di riscossione dei contributi sindacali. Questo, sì, potrebbe avere una ragione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.34.

POLLICE. Signor Presidente, faccio una concessione superiore, ritiro l'emendamento 3.34.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Pollice.
Passiamo all'emendamento 3.46.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, condivido, come ho già detto, le finalità dell'emendamento proposto dal collega Santini. Propongo tuttavia che esso sia emendato nel modo seguente:

all'emendamento 3.46, sostituire le parole da: «non inferiore a lire 100.000» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, nei casi di maggiore gravità, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi».

3.46/1 IL RELATORE

La modifica ricalca la dizione approvata originariamente dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prego il relatore di far pervenire il suo subemendamento alla Presidenza per iscritto. Forse anche lo stesso senatore Santini avrà bisogno del testo scritto, anche se non ritengo che sia così poichè conosce molto bene la materia. Senatore Santini, concorda con la proposta del relatore?

SANTINI. Signor Presidente, mi adeguo.

POLLICE. È mattina; non è ancora notte!

SANTINI. Senatore Pollice, mi adeguo anche di mattina e mi adeguo perchè il principio proposto dal relatore è quello di rendere più pesanti gli oneri a carico dei «preposti» senza però arrivare ad una sanzione che non solo appariva esageratamente punitiva nei loro confronti ma che creava anche difficoltà alla platea di enti locali e di aziende municipalizzate che, in caso di sanzione, sarebbero state private della preziosa opera dei dirigenti degli enti locali e dei servizi.

Pertanto, pur rendendomi conto della sproporzione oggettiva tra le sanzioni previste a carico dei lavoratori, dei sindacati e dei «preposti» (nei confronti dei quali credo sia giusto ribadire che non vi è alcuna intenzione da parte del Senato di colpire in modo preventivo e pregiudiziale un insieme di lavoratori essenziale per il funzionamento dei servizi pubblici e senza il quale nessuno può pensare che questa legge possa avere le gambe per poter procedere), mi adeguo, come ripeto, alla soluzione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Dichiaro il nostro voto favorevole al subemendamento all'emendamento 3.46, presentato dal relatore. Infatti, il testo presentato dal senatore Santini non avrebbe potuto essere da noi accolto, in quanto introduceva un elemento di squilibrio nell'economia complessiva della legge (e, nel caso specifico, dell'articolo 3) attraverso il doppio regime della recidiva, che si sarebbe dovuto necessariamente estendere anche ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali che avessero violato la legge. Del resto, non si può introdurre una norma che prevede un intervento in caso di comportamento recidivo soltanto per una parte di coloro che sono soggetti alle sanzioni; la si deve, invece, introdurre per tutti se si vuole salvaguardare l'equilibrio complessivo del provvedimento.

Vorrei far osservare, inoltre, pur comprendendo le preoccupazioni del senatore Santini, che la sanzione non è un fatto ricorrente ma una eccezione. Le sue preoccupazioni potrebbero essere comprensibili nel caso in cui la sanzione fosse, come ripeto, un fatto ricorrente; la legge, invece, interviene nel caso in cui vi sia una eccezione. Ribadisco dunque che da questo punto di vista le preoccupazioni del senatore Santini non sono secondo noi fondate.

Il subemendamento presentato dal relatore ristabilisce, come ho già avuto modo di dire, un equilibrio complessivo fra i tre commi dell'articolo 3, riferiti ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e ai «preposti» degli enti o delle aziende, pur attenuando nel complesso le sanzioni. Per tutti questi motivi, accogliamo il subemendamento proposto dal relatore.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, l'esame di questo subemendamento richiederebbe una lunga riflessione sul suo significato politico e deontologico. Tuttavia, non potendo sprecare il poco tempo di cui dispongo, mi limiterò a dichiarare il nostro voto favorevole al subemendamento presentato dal relatore ed il nostro voto contrario all'emendamento 3.46 del senatore Santini. Ho grande rispetto per il senatore Santini, poichè egli qui dentro si è comportato da sindacalista e non da rappresentante di una *lobby:* ha fatto cioè il sindacalista dei dirigenti di quegli enti che rappresenta. Tuttavia, nessuno, tranne il collega Pollice e noi, ha cercato in qualche modo di attenuare o graduare meglio le sanzioni previste nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

L'unica cosa che a questo punto il relatore ed il Governo accettano, che mi pare si tenda ad accettare anche da parte del Gruppo comunista (e questo è un grosso errore), è che si attenuino le sanzioni previste nei confronti dei dirigenti degli enti o delle imprese erogratrici di servizi e degli amministratori. Francamente questo mi sembra un modo sbagliato e non equo di agire rispetto ad un testo che calibrava con una certa severità le sanzioni per i lavoratori, quelle per le organizzazioni sindacali e quelle per i dirigenti dei vari enti, amministratori, eccetera.

L'unico punto in cui il Senato (se approverà questo emendamento) attenuerà le sanzioni sarà quello concernente i responsabili degli enti e gli amministratori. Francamente questo mi sembra ingiusto non da parte del senatore Santini, che ha fatto il suo «mestiere», ma da parte dell'Assemblea che mi sembra dia un orribile segnale nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Per questi motivi voteremo a favore del subemendamento 3.46/1, che in qualche modo attenua le previsioni contenute nell'emendamento 3.46. Invece siamo assolutamente contrari ad approvare l'emendamento 3.46 e rimaniamo favorevoli al testo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.46/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dal senatore Santini, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 3.47, presentato dal senatore Santini, deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Passiamo all'emendamento 3.35.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, siccome anch'io voglio dare un contributo sempre costruttivo alla legge Giugni (ormai passerà alla storia come la legge Giugni, pensate un po'!), propongo di sostituire le parole «a coloro che, preposti al settore nell'ambito» con le altre «ai direttori generali o responsabili esecutivi generali». Infatti quando si parla di pubblica amministrazione occorre sempre fare in modo che vi siano responsabilità certe. La dizione «a coloro che» contenuta nella legge non consentirà mai di individuare il responsabile.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pollice, ma devo darle un piccolo dolore. Lei forse stamattina non lo meriterebbe, ma devo darglielo lo stesso. Si tratta di questo: tutti i suoi emendamenti relativi al comma 3, fino al 3.44 compreso (così come anche l'emendamento 3.2 dei senatori Pontone e Filetti), sono preclusi a seguito delle votazioni del subemendamento 3.46/1 e dell'emendamento 3.46 avvenute poco fa. Mi dispiace, senatore Pollice.

* POLLICE. Dispiace più a me poichè il mio compito non era quello di allungare i tempi, ma di tentare di modificare questa benedetta o maledetta legge. Le proposte da noi avanzate negli emendamenti, che, se veramente volessi far perdere del tempo trasformerei in subemendamenti...

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto farlo prima.

POLLICE. No, perchè?

PRESIDENTE. Temo proprio di sì.

* POLLICE. No, perchè, se all'ultimo momento si presenta un emendamento mi si deve concedere il tempo di riflettere. Purtroppo non sono Rambo.

Intendo specificare che quando facciamo simili cose (in questa situazione passi, mi riferisco alla prossima volta) debbo pregarla di concedermi un momento di tempo, anche soltanto cinque minuti, per ponderare la situazione. Infatti adesso vi sono alcune prescrizioni che decadono ma che potrebbero tranquillamente rientrare anche nello spirito della nuova formulazione perchè si riferiscono a frasi o a parole specifiche e, proprio per questo, potrebbero vivere anche in funzione delle nuove norme. Comunque, per questa volta vada così!

PRESIDENTE. Abbia pazienza, senatore Pollice, ma «per questa volta vada così» non lo può dire: non è nei suoi poteri fare una affermazione di questo genere. Per chiarimento, aggiungo che l'emendamento presentato dal senatore Santini era già stampato da tre giorni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda tale emendamento, dopo il comma 3 proponevamo di aggiungere il seguente comma: «... Ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300». Era un tentativo di completare semplicemente ciò che non era completo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.48.

SANTINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.42.

SANTINI. Ritiro anche questo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, in ragione delle modifiche apportate, dichiariamo il nostro voto contrario all'articolo 3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. È ovvio, signor Presidente, che per tutte le ragioni che si sono sviluppate e che ho sviluppato durante l'illustrazione dell'articolo 3 anch'io voto contro tale articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

4.2 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

4.5 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenute a rendere pubblico» *con le altre:* «sono tenute a comunicare alle autorità interessate».

4.3 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e».

4.4 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo la disciplina vigente» *con le altre:* «in proporzione alla durata dello sciopero, fermo restando il disposto dell'articolo 171, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

4.1 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4. Si tratta di una illustrazione velocissima che poi mi esime anche dal fare dichiarazioni di voto perchè l'articolo ha un'importanza relativa. Propongo innanzitutto di sopprimere tutto l'articolo, perchè, nel clima generale, si configura come una sorta di lista di proscrizione, e quindi innanzitutto vorrei evitare che vi si giungesse. Con gli emendamenti successivi si vuole evitare che ci si riduca, nell'ambito della pubblicità, alla lista di proscrizione di cui ho parlato. Io ritengo che questa vada comunicata alle autorità interessate, e non genericamente al pubblico: anche in questo caso, si lascia un'indeterminatezza che non riusciamo a comprendere.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, l'uso dell'elenco come lista di proscrizione rischia di essere l'unica informazione che si limita proprio alla congruenza tra sciopero e trattenute.

* BOATO. Signor Presidente, circa l'emendamento 4.5 voglio dire che siamo per la soppressione integrale di questo articolo che ci sembra declamatorio e un po' demagogico. Ho detto ieri che ci è pervenuto un documento dell'Intersind che ritenevo legittimo, ma che chi lo utilizzava ed assumeva quelle posizioni avrebbe dovuto dichiararlo onestamente in quest'Aula. Io lo faccio e leggo la motivazione con cui anche l'Intersind chiede di sopprimere quest'articolo, in quanto mi sembra una motivazione corretta. Siccome non mi vergogno di far mia una motivazione corretta, anche se proviene da posizioni che non condivido, la leggo in quest'Aula: «Non si comprende il motivo degli obblighi imposti alle imprese dalla disposizione dell'articolo 4, in particolare per ciò che attiene alla comunicazione della misura delle trattenute effettuate, che è materia regolata da vigenti disposizioni di legge, oltre alle norme di carattere generale che disciplinano la trattenuta in caso di sciopero (confronta, ad esempio, la legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 171)».

Sopprimendo quest'articolo non eliminiamo qualcosa: le leggi in vigore si riferiscono già alla materia trattata da quest'articolo. L'articolo 4 ha carattere declamatorio e demagogico ed è di bandiera. Siccome non dobbiamo fare una legge di bandiera e di demagogia propongo di sopprimere quest'articolo.

FILETTI. Signor Presidente, il sistema di pubblicità che le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi sono tenute ad attuare non può mantenersi in un ambito di genericità ma deve ancorarsi a criteri di idonea e completa concretezza. Per l'effetto non sembra sufficiente che nella enunciazione della misura delle trattenute si faccia generico richiamo alla disciplina vigente. I cittadini hanno il diritto e l'interesse di conoscere il *quantum* delle trattenute e lo specifico criterio adottato per la sua determinazione. È quindi conferente, e vorrei dire indispensabile, che legislativamente si stabilisca che la notizia dia assicurazione che la misura

delle trattenute è stata sanzionata in proporzione alla durata dello sciopero, fermo restando il disposto dell'articolo 171, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tale fine intende conseguire l'emendamento 4.1 e pertanto contiamo nel suo accoglimento. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, debbo innanzitutto esprimere il mio parere contrario sulla soppressione dell'articolo 4, proposta dagli emendamenti 4.2 e 4.5, in quanto ritengo che esso sia necessario ai fini della moralizzazione. Sono altresì contrario all'emendamento 4.1 poichè la Commissione ha ritenuto ultroneo, in quanto superfluo, il riferimento all'articolo 171 della legge n. 312. Inoltre, sono contrario all'emendamento 4.4.

Signor Presidente, su quest'articolo presento inoltre il seguente emendamento:

«*Al comma 1, sostituire le parole*: "e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente" *con le altre*: "e le misure delle trattenute effettuate in proporzione alla durata dell'astensione dal lavoro, nonchè, in caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, agli eventuali effetti ultrattivi della stessa, qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato a una o più ore lavorative, produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro"».

4.6 IL RELATORE

L'emendamento si illustra da sè.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente bisognerebbe sospendere la seduta per poter prendere visione del testo di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a questo emendamento in quanto si riferisce ad una legge già approvata dal Parlamento, che riguardava il personale dello Stato; siccome però successivamente c'è stata la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in ente autonomo, quella legge non si applicherebbe più al personale delle ferrovie, mentre con il presente emendamento la norma verrebbe estesa anche a quel personale.

PRESIDENTE. Vorrei dare lettura, lentamente, del testo di quella che, in realtà, risulta essere la nuova formulazione dell'articolo 4.

BOATO. Signor Presidente, dovremo quindi riaprire la discussione.

PRESIDENTE. La discussione non è affatto preclusa ad alcuno, è libera naturalmente.

Il nuovo testo è in sostanza interamente sostitutivo dell'articolo 4 e quindi di conseguenza provoca la decadenza degli emendamenti riferiti al testo dell'articolo 4.

Esso così suonerebbe: «Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e le misure delle trattenute effettuate in proporzione alla durata dell'astensione dal lavoro, nonchè, in caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, agli eventuali effetti ultrattivi della stessa, qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato a una o più ore lavorative, produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro».

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, chiedo una sospensione di trenta minuti per esaminare i contenuti degli articoli 5 e 6, che effettivamente dovrebbero essere chiariti, nonchè per chiarire meglio i termini del presente emendamento sostitutivo dell'articolo 4, che ha colto impreparata l'Assemblea.

PRESIDENTE. Il senatore Giugni in sostanza ha chiesto una sospensione di trenta minuti, che sarebbe funzionale ad un esame del nuovo testo dell'articolo 4 oltre che ad una maggior riflessione sugli articoli 5 e 6. Invito l'Assemblea a pronunziarsi.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Sono d'accordo sulla sospensione.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per non creare equivoci nel prosieguo della discussione, dichiaro che gli emendamenti da me presentati all'articolo 4 si dovranno considerare subemendamenti all'emendamento sostitutivo testè presentato qualora questo venisse accolto come nuovo testo base. Infatti, le integrazioni da me proposte attraverso gli emendamenti possono essere riferite anche alla nuova formulazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, se lei osserva attentamente la nuova formulazione dell'articolo 4 si accorgerà che in qualche parte le sue proposte sono state accolte. Guardi con attenzione.

POLLICE. Non sono di questo avviso.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, non ci opponiamo affatto alla richiesta di sospensione del senatore Giugni. Vorrei però chiedere, per una questione di correttezza reciproca, al Governo, al relatore e a chiunque altro intenda presentare degli emendamenti di farlo non all'ultimo minuto, per rispetto all'Assemblea e per la chiarezza della discussione. Ormai siamo alla giornata conclusiva del dibattito sul presente disegno di legge, per cui sappiamo benissimo quali problematiche ci troviamo ad affrontare nell'esame degli articoli.

Invito pertanto chi intenda presentare emendamenti di farlo per tempo, in modo che si sappia su cosa dobbiamo discutere, ragionare e votare. Ciò permetterebbe di accorciare i tempi e di non fare sospensioni.

PRESIDENTE. Senatore Boato, in qualità di Presidente, faccio mia la sua raccomandazione.

Poichè non vi sono opposizioni alla proposta del senatore Giugni, sospendo per mezz'ora la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12).

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Annuncio il ritiro dell'emendamento 4.6 che ho presentato e chiedo che si proceda oltre nell'approvazione dell'articolo.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con la scelta del relatore; in base ad alcuni chiarimenti che reciprocamente ci siamo dati, ritengo che l'articolo 4 risolva, per interpretazione, il problema, posto dal Governo, della estensione delle misure delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente anche al settore delle ferrovie per quanto riguarda gli scioperi ultrattivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 4.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Propongo che siano accantonati gli articoli 5 e 6, in ordine ai quali sono in corso una riflessione e la elaborazione di alcuni emendamenti, e di passare all'esame dell'articolo 7. Ad avviso del relatore, ciò è possibile, in quanto l'esame degli articoli 5 e 6 non è pregiudiziale per l'esame dei successivi articoli.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, in connessione alla proposta testè avanzata dal relatore, propongo che siano accantonati anche gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, da me presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta del relatore di accantonare gli articoli 5 e 6 e la proposta del senatore Pollice di accantonare gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 si intendono accolte.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Quando si profili un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai beni di cui al comma 1 dell'articolo 1 a causa dell'astensione collettiva dal lavoro, il prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, emana ordinanza motivata diretta a imporre le misure idonee ad assicurare indispensabili livelli di funzionamento del servizio. Tale ordinanza può essere

emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 può altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o di diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Su questo articolo è stata presentata la seguente proposta di stralcio.

Stralciare l'articolo.

2. POLLICE

Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.3 POLLICE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Quando si profili un fondato pericolo che i beni di cui all'articolo 1 siano minacciati da un pregiudizio grave, a causa dell'inosservanza delle misure dirette a garantire i livelli minimi di funzionamento dei servizi di cui all'articolo 2, il commissario del Governo presso le regioni, o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto assuma rilevanza nazionale, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentiti i sindacati di lavoratori o le associazioni di lavoratori autonomi che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, emana ordinanza motivata diretta a imporre le misure idonee a garantire i livelli minimi di funzionamento dei servizi stabiliti negli accordi di cui all'articolo 2».

7.1 PONTONE, FILETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando si accerti un pericolo imminente per la pubblica incolumità a causa dell'astensione collettiva dal lavoro e la impossibilità di servizi sostitutivi, nonchè la non predisposizione di misure atte a garantire i livelli minimi di funzionamento del servizio, un'apposita commissione all'uopo istituita presso il CNEL invita le parti a desistere dai comportamenti che determinavano tale situazione di pericolo».

7.4 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «Quando si profili» *a* «astensione collettiva dal lavoro» *con le altre*: «Quando nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, il diritto di sciopero è esercitato senza il rispetto delle misure dirette a consentire i livelli indispensabili di funzionamento del servizio, fino al punto di mettere fondatamente in pericolo, in maniera grave e irreparabile, i diritti costituzionalmente protetti della vita, della incolumità e della sicurezza della persona».

7.53 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «Quando» *a:* «dal lavoro» *con le altre:* «Quando lo sciopero in uno dei settori che erogano uno dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 comma 2 non garantisce i livelli minimi di funzionamento del servizio stesso, in maniera tale da far ritenere fondatamente che i valori costituzionalmente protetti di cui allo stesso articolo 1, siano minacciati da un pericolo imminente grave e irreparabile,».

7.5 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Quando si profili un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente» *con le altre:* «Quando si accerti un pericolo imminente».

7.6 POLLICE

Al comma 1, sostituire la parola: «Quando» *con le altre:* «Nei settori in cui».

7.8 POLLICE

Al comma 1, sostituire la parola: «Quando» *con le altre:* «Nei casi indicati in apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.9 POLLICE

Al comma 1, sostituire la parola: «Quando» *con le altre:* «Nei casi eccezionali in cui».

7.7 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «si profili» *con le altre:* «le competenti autorità accertino».

7.10 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «si profili» *con le altre:* «si accerti».

7.11 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «si profili» *con le altre*: «si accerti».

7.48 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «pericolo di un pregiudizio grave ed imminente» *con le altre:* «pericolo di un pregiudizio più grave ed imminente di quanto già normato al precedente articolo 2,».

7.12 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «a causa dell'astensione collettiva dal lavoro» *con le altre:* «a causa della mancata applicazione del precedente articolo 2».

7.13 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «a causa dell'astensione collettiva dal lavoro», *inserire le seguenti:* «senza che siano state messe in essere misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio».

7.14 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «a causa dell'astensione collettiva dal lavoro», *inserire le altre:* «su parere della commissione di cui all'articolo 11».

7.15 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» *con le altre:* «una apposita commissione all'uopo istituita presso il CNEL, composta da 20 membri in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi politici presenti in Parlamento».

7.16 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» *con le altre:* «una apposita commissione all'uopo istituita presso il CNEL».

7.17 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» *con le altre:* «una apposita sezione del CNEL istituita per le relazioni sindacali».

7.20 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» *con le altre:* «una apposita commissione composta da 20 membri in rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi politici presenti in Parlamento, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri».

7.18 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» *con le altre:* «una apposita commissione parlamentare bicamerale per il controllo e la vigilanza dell'applicazione della presente legge, da istituirsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore».

7.19 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» *con le altre:* «la commissione di cui al successivo articolo 11».

7.21 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «il prefetto» *a* «nazionale» *con le altre:* «il commissario del Governo presso la Regione o il corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale, sentiti i sindaci competenti, ovvero sentito il presidente della Giunta regionale».

7.54 TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, CANNATA, GIUSTINELLI, FERRAGUTI, CHIESURA, VETERE

Al comma 1, sostituire le parole: «il prefetto» *con le altre*: «il commissario del Governo».

7.49 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «regionale o».

7.50 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «invita le parti a resistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo» *con le altre:* «invita le parti a risolvere il conflitto ed a mettere in essere tutte le misure indispensabili per la non costituzione di pericolo».

7.22 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

7.23 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora non sia eliminata la condizione di pericolo per la pubblica incolumità, l'autorità di cui al comma 1, sentiti i rappresentanti dei lavoratori interessati e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, emana ordinanza motivata di imposizione delle misure minime idonee ad assicurare indispensabili livelli di funzionamento del servizio».

7.24 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «Qualora tale situazione permanga» *con le altre:* «Qualora non si elimini il pericolo».

7.25 POLLICE

Al comma 2 sostituire le parole: «sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori» *con le altre:* «sentiti i rappresentanti dei lavoratori».

7.47 POLLICE

Al comma 2 sopprimere le parole: «ove possibile».

7.26 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «ove possibile».

7.51 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo le parole: «erogatrici del servizio» *inserire le seguenti*: «sentiti inoltre i presidenti della Giunta regionale e dell'Amministrazione provinciale, nonchè i sindaci competenti per territorio».

7.52 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2 sostituire le parole: «diretta a imporre le» *con le altre:* «di imposizione delle».

7.27 POLLICE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7.28 POLLICE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove necessario».

7.29 POLLICE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di lavoratori autonomi e».

7.30 POLLICE

Al comma 2 sopprimere le parole: «, pur se non a carattere subordinato».

7.31 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «, pur se non a carattere subordinato» *con le altre:* «purchè a carattere subordinato».

7.32 POLLICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le misure indicate nell'ordinanza di cui al comma 2 consistono nell'obbligo per l'amministrazione o per l'impresa erogatrice di servizi, di attivare servizi sostitutivi, qualora essa non abbia già provveduto in base all'articolo 2 comma 1 della presente legge, oppure, nell'eventualità che il provvedimento di attuazione di servizi sostitutivi sia insufficiente o impossibile, nell'obbligo di ripresa del lavoro, imposto ad una quota di lavoratori indispensabile per garantire le prestazioni ritenute indifferibili, per la durata strettamente necessaria ad evitare la condizione di pericolo di cui al comma precedente».

7.33 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

7.2 PONTONE, FILETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In caso di concomitanza con già annunciate astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore può essere emanata dall'autorità di cui al comma 1 una ordinanza di differimento dell'azione».

7.34 POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole: «può altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e».

7.36 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «può altresì specificare» *con le altre:* «deve altresì specificare».

7.35 POLLICE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione diretta personalmente a ciascuno di essi, da recapitarsi a domicilio, a cura dell'autorità che ha emanato l'ordinanza stessa, nelle forme più adeguate a garantire la tempestività del recapito».

7.37 POLLICE

Al comma 4, sostituire le parole: «a cura del titolare del potere di emanarla» *con le altre:* «A cura dell'autorità di cui al comma 1».

7.38 POLLICE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».

7.42 POLLICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice».

7.39 POLLICE

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.40 POLLICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali e locali,».

7.41 POLLICE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, o di diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica».

7.43 POLLICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'emissione dell'ordinanza di cui al comma 2 costituisce accertamento di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, e come tale perseguita conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge».

7.44 POLLICE

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. I destinatari di cui al comma 4 dell'ordinanza di precettazione potranno essere adibiti solo alla propria consueta attività nel pieno rispetto delle loro mansioni e qualifiche».

7.45 POLLICE

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione» *con le altre:* «deve essere data comunicazione alle Camere dall'autorità di cui al comma 1».

7.46 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, nell'illustrare la proposta di stralcio dell'articolo 7, parlerò brevemente anche su tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 7 e farò una serie di considerazioni di insieme.

L'articolo 7, signor Presidente, signor Ministro e colleghi, definisce la cosiddetta «nuova precettazione» estendendo oltre ogni limite la possibilità di utilizzarla e concedendo all'arbitrio dei prefetti un potere esorbitante e del tutto inessenziale ai fini per i quali si dice di volere questa legge. Se già sono definiti i servizi minimi da garantire e se chi non rispetta tale norma (lavoratori oppure organizzazioni sindacali) viene sanzionato, non si comprende perchè debba intervenire il prefetto o chiunque altro per precettare e sanzionare. Ci viene quindi il sospetto che il problema sia un altro e sia riferito a quanto specificato al primo comma dell'articolo 7 con una formulazione generica ed ambigua: «Quando si profili un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai beni di cui al comma 1 dell'articolo 1», un pericolo che l'autorità amministrativa o politica

giudicherà a suo arbitrio, ben al di là, cioè, dei servizi minimi e con la possibilità di differire gli scioperi o di imporre di fatto una tregua sindacale ai lavoratori nel loro insieme e non solo per garantire i servizi minimi.

Non dobbiamo dimenticare che nei servizi pubblici la vera controparte è il Governo e non Ligato o Nordio, tanto per non usare metafore. Diamo dunque, in questo modo, un potere immenso alla controparte e poco importa che sia il prefetto o il commissario di Governo a precettare. Non ci venite a dire che i lavoratori possono ricorrere, contro l'ordinanza del prefetto, al pretore, che interviene con procedura d'urgenza (il che non guasta), poichè in questa materia, come ben sanno ex sindacalisti come il senatore Lama, che presiede in questo momento, ed il senatore Vittorio Foa, il tempo è decisivo ed estremamente importante, ammesso, peraltro, che le preture del lavoro siano (ma non lo sono) in grado di farsi carico del lavoro aggiuntivo che questa legge (necessaria per alcuni, ma non per noi) impone loro.

L'articolo 9 del disegno di legge prevede che il pretore, entro tre giorni dal deposito del ricorso, possa sospendere l'ordinanza di precettazione. Ora, stante la possibilità di precettazione collettiva dei lavoratori con semplice affissione e anche all'ultimo momento, la garanzia del ricorso al pretore può essere assai facilmente vanificata nei fatti. Dal dilemma non si esce, cari colleghi: o si sanziona il mancato rispetto delle norme che prevedono i servizi minimi, e allora la precettazione, come potere ulteriore ed arbitrario, non serve, oppure serve ad altro, ma questo «altro» è profondamente antidemocratico, oppure si mantiene la precettazione e la si subordina strettamente alla garanzia di pochi, certi e definiti servizi minimi da garantire, e allora non serve sanzionare disciplinarmente l'inadempienza dei lavoratori nei confronti dei regolamenti aziendali.

Ancora una volta, cari colleghi (e concludo), emergono l'esorbitanza, l'esagerazione, l'eccessività, l'indeterminatezza, l'arbitrarietà e l'antidemocraticità della cosiddetta legge Giugni.

PONTONE. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 7.1. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 7.2, riteniamo che debba essere soppresso il terzo comma dell'articolo 7. Non crediamo opportuno aggiungere altro poichè pensiamo che tale emendamento si illustri da sè.

* BOATO. Signor Presidente, gli emendamenti che noi proponiamo all'articolo 7, concernente la precettazione (quindi un tema di grande importanza e di notevole delicatezza), sono pochi, ma molto puntuali e di particolare significato. Su di essi vorrei attirare in particolare l'attenzione del relatore perchè, a nostro parere, sono obiettivamente migliorativi del testo proposto dalla Commissione.

L'emendamento 7.48 è riferito proprio alla prima riga del comma 1 dell'articolo 7. Il testo della Commissione recita: «Quando si profili un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai beni di cui al comma 1 dell'articolo 1». Noi proponiamo di sostituire le parole «si profili» con le altre «si accerti». Infatti l'espressione «si profili» è estremamente generica ed indeterminata, ma regge tutto il meccanismo della precettazione. Noi riteniamo perciò che questa espressione debba essere resa più rigorosa e obiettiva, per quanta obiettività vi può essere in una valutazione, che comunque è sempre soggettiva, operata dalla autorità che procede alla precettazione, che nel testo della Commissione è individuata nel prefetto o nel Presidente del Consiglio dei ministri.

Appunto a questo riguardo nell'emendamento 7.49 proponiamo che non sia il prefetto a procedere alla precettazione, ma il commissario del Governo presso le regioni o presso le provincie autonome di Trento e Bolzano. Prevediamo, altresì, che, pur essendo responsabile l'autorità di Governo, regionale o nazionale (mi riferisco al Presidente del Consiglio dei ministri), essa ascolti le autorità politiche locali. Questo è anche il senso del nostro emendamento 7.52. In parole povere, se il commissario del Governo o il prefetto (nel caso in cui rimanga al prefetto questa attribuzione) devono decidere in merito alla precettazione, ci sembra politicamente assai opportuno che vengano ascoltati il presidente della giunta regionale, il presidente dell'amministrazione provinciale o il sindaco, a seconda delle varie competenze territoriali. Infatti l'autorità politica può dare dei suggerimenti in ordine all'opportunità ed alle conseguenze dell'azione.

Sto parlando anche perchè il relatore mi possa ascoltare e dare un giudizio su questo. Pur rimanendo in capo all'autorità di Governo la precettazione, sentire l'autorità politica locale, cioè il presidente della giunta regionale o provinciale o il sindaco, ci sembra opportuno. Ripeto che ciò è previsto a prescindere (vedo che anche il presidente Taviani si sta interessando della cosa) dal fatto che sia attribuito il potere al prefetto o al commissario del Governo. Anche se tale potere è attribuito al prefetto, è opportuno che venga ascoltata l'autorità politica. Ciò permetterebbe anche di valutare meglio l'opportunità o l'inopportunità della precettazione.

L'emendamento 7.51 mira a sopprimere le parole «ove possibile» al comma 2 dell'articolo 7, nel punto in cui si prevede che siano sentite le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione. A noi pare che debbano essere sentite queste organizzazioni dei lavoratori, che magari saranno contrarie. Il prefetto, il commissario del Governo o il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè qualunque sia l'autorità di Governo che verrà stabilita da quest'Aula tra pochi minuti, debbono sentire le organizzazioni sindacali. Questo punto, a nostro parere, non va assolutamente lasciato indeterminato, mantenendo l'espressione «ove possibile». Poi, lo ripeto, la responsabilità sarà dell'autorità di Governo, ma il fatto di ascoltare le autorità politiche e le organizzazioni sindacali permetterà anche di mettere l'autorità di Governo in una condizione di maggior conoscenza e di maggiore equilibrio nel valutare l'opportunità o l'inopportunità della precettazione.

Questi sono gli emendamenti da noi presentati, che riteniamo assolutamente ragionevoli e mirati a rendere più efficace il delicato meccanismo previsto dall'articolo 7.

TARAMELLI. Devo, signor Presidente, fare una precisazione. L'emendamento 7.54 non è perfetto, ma deve essere inteso in questo senso: sostituire le parole «il prefetto» con le altre «il commissario del Governo ...». Rimane la previsione del Presidente del Consiglio dei ministri per gli interventi di interesse nazionale ed interregionale, mentre il commissario del Governo si occuperà di quelli di livello regionale.

Abbiamo già discusso l'argomento anche nelle Commissioni congiunte, ma forse non siamo riusciti a farci capire sull'opportunità e la giustezza che sia il commissario di Governo ad esercitare questa funzione di eventuale precettazione. Questo non per avversione ai prefetti, ma perchè siamo di fronte ad una nuova normativa che non è più quella del 1934, in base alla quale questo compito era affidato ai prefetti. La nuova normativa, oltre alla

precettazione nelle modalità che sono previste, prevede anche il tentativo da parte delle autorità preposte di trovare punti di soluzione dei conflitti, o comunque di regolamentazione, per evitare o contenere i danni.

Ora, in Commissione non vi è stata un'obiezione di principio sulla scelta del commissario del Governo, ma si è detto che questi non è ancora una figura autorevole. Già allora avevo segnalato la necessità di stare attenti perchè si stava lavorando sulla riforma della Presidenza del Consiglio e si stava già definendo meglio il ruolo del commissario di Governo. Credo che il testo che ha licenziato in merito la 1ª Commissione ha definito meglio queste funzioni. Si riconosce al commissario di Governo una funzione importante, innanzitutto perchè è il rappresentante del Presidente del Consiglio e del Governo presso la regione, coordina e sovrintende tutte le attività delle aziende o delle amministrazioni statali decentrate, anche quelle ad ordinamento autonomo, e svolge questo ruolo anche coordinando l'attività dei prefetti. È quindi una autorità più politica rispetto al prefetto, che ha una funzione ben determinata, tant'è vero che nello stesso articolo del disegno di legge n. 558 si dice che il commissario di Governo non può interferire su quanto previsto dalla legge n. 121 di riforma della polizia perchè questa è competenza del prefetto. Per tutto ciò che è il vivere civile, però, sicuramente il commissario di Governo ha una conoscenza ed una autorità molto più elevate di quanto non abbiano i prefetti.

Per tali motivi, a noi sembra giusto che il commissario di Governo (sentito il sindaco o il presidente della giunta regionale, come noi proponiamo nel nostro emendamento) proceda, secondo le norme contenute nell'articolo, in questa attività di possibile precettazione, quando se ne ravvisi la necessità. Voglio anche dire che il commissario di Governo ha un rapporto più diretto con il Presidente del Consiglio e vi è più simmetria – tanto perchè ci si capisca – tra questi due soggetti.

A noi sembra quindi giusto che vi sia una riflessione da parte dei colleghi che allora avevano ritenuto, nel dubbio che il commissario di Governo non avesse un ruolo ben determinato, di dover difendere il testo precedente; però, nel corso dell'attività che abbiamo svolto in questi giorni, si sono precisate la figura ed il ruolo del commissario di Governo, per cui noi crediamo che possa essere accolto il nostro emendamento che sposta la competenza ad un organismo qualificato politicamente in modo diverso, con un ruolo che è appunto quello di vivere nella società civile, di conoscere cosa sta succedendo per quanto riguarda le attività dello Stato ed anche le attività di ordinamento autonomo. Quindi ci sembra che questa soluzione possa corrispondere meglio ai fini che si propone l'articolo in questione.

TAVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo dire che avverto una certa emozione a parlare su questo tema perchè credo di essere uno dei maggiori responsabili di questo travaglio in quanto l'articolo della Costituzione che sta alla base del disegno di legge che si sta qui trattando è nato dopo un incontro molto lungo fra Di Vittorio, Ivan Matteo Lombardo e me, proprio in sede di discussione in Aula. Vi era una contrapposizione frontale: da una parte chi non voleva assolutamente parlare di alcun limite, dall'altra

chi voleva mettere limiti piuttosto forti nello stesso testo della Costituzione. L'accordo fu appunto quello di rinviare il tutto alla legge, che poi viene soltanto oggi, dopo quarant'anni, in discussione. Non vorrei dunque che su questo argomento specifico si determinasse uno schieramento di contrapposizione fra i partiti. Vorrei pertanto pregare il senatore Maffioletti, che è l'autore dell'emendamento in questione, collega con il quale abbiamo condiviso tanti sentimenti ed opinioni comuni nel Terzo Mondo Andino, e il senatore Taramelli di non considerare il mio intervento come un intervento di parte.

Il mio è un intervento di esperienza. Sono stato otto anni ministro dell'interno e ho potuto riscontrare che i prefetti di oggi non sono più neppure lontanamente paragonabili ai prefetti giolittiani: sono al di sopra delle parti, sono i prefetti dello Stato. Ho sempre insistito sul fatto che non sono neppure i prefetti del Ministro dell'interno perchè rappresentano anche i vari Ministeri (come quello delle partecipazioni statali o della sanità) e hanno anche una viva sensibilità politica e non partitica.

Diversa è anche la loro funzione almeno fino ad oggi. Se poi domani la situazione cambierà, si tratterà solamente di stabilire un diverso nome e di cambiare la legge. Dobbiamo tener presente che oggi come oggi il commissario di Governo ha un potere, di carattere giuridico, di esame e di controllo sulle intere regioni; non ha invece nessun potere su quel settore particolarmente delicato che è l'ordine pubblico, collegato certamente con gli scioperi.

Se l'emendamento che viene proposto venisse accettato, praticamente l'ordine pubblico resterebbe in mano ai questori e non credo che ciò sia quanto desiderano coloro che hanno presentato l'emendamento. È vero che i commissari di Governo hanno una capacità tecnica notevole, ma non si può chiedere e neppure attribuire a loro quella particolare sensibilità politica che contraddistingue il prefetto.

Per questo motivo ritengo che debba essere mantenuto il prefetto.

Alla base di questa mia convinzione c'è poi un ulteriore argomento più concreto e pratico. Rifacendomi alla mia regione, la Liguria, mi domando che cosa ne sa il commissario di Governo della regione Liguria di uno sciopero dei TIR o dei doganieri alla frontiera di Ventimiglia. Ai pugliesi qui presenti domando che cosa ne sa il commissario di Governo che sta a Bari di una questione che sorga in una scuola di Santa Maria di Leuca. Quindi, in questo caso, si pone proprio un problema di dislocazione dei prefetti: a differenza del commissario di Governo della regione, il prefetto sta sul posto. Quando l'avvenimento si verifica nella provincia di Lecce, deve intervenire il prefetto di quella città e non il commissario di Governo, che sta a Bari.

Per questi motivi, invito i senatori a votare non in base al partito, ma secondo quanto pensano, in seguito a queste mie considerazioni. Pregherei la Presidenza di far sì che la votazione sia una votazione tecnica e non politica. Infatti, sono convinto, e voglio dirlo in chiusura del mio intervento, ricollegandomi al riferimento alle Ande che ho rivolto al collega Maffioletti, che la vostra considerazione sui prefetti sia molto cambiata rispetto al 1946. Mi risulta che in regioni nelle quali sono al potere presidenti comunisti o giunte comuniste i rapporti con i prefetti siano ottimi. D'altra parte, è cambiata la stessa posizione del prefetto; quest'ultimo oggi si sente a contatto con tutti i parlamentari, siano essi della maggioranza o dell'opposizione e ciò l'ho potuto verificare in un momento molto delicato.

A tale proposito, voglio sfatare in quest'Aula la leggenda circa il mutato atteggiamento della CGIL e del Partito comunista riguardo al terrorismo; esso non si è verificato soltanto dopo il delitto Moro. Posso attestare che durante la vicenda Sossi (1974), se siamo giunti a una soluzione dignitosa per lo Stato, a una vittoria dello Stato, lo dobbiamo in gran parte all'aiuto che ci hanno dato i sindacati, in Italia e nella mia regione.

Non esiste più la concezione – neanche da parte vostra – di un prefetto di carattere giolittiano, di un prefetto che rappresenti solo la maggioranza e il Governo. Quindi, non vedo per quale motivo non si possa mantenere la funzione del prefetto anche in questo caso. (*Vivi applausi dal centro*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il senatore Taviani con la sua intelligenza e la sua sensibilità ha scomodato – secondo me eccessivamente – sentimenti e ricordi storici per sostenere una causa assai limitata nella sua portata. Questo problema va affrontato nello spirito del provvedimento e non in modo isolato. In questo caso non si tratta di aprire un confronto sul prefetto nè sui singoli prefetti nei riguardi dei quali in gran parte c'è da conservare e da avere stima e fiducia, in quanto si tratta di servitori dello Stato; il problema è dell'istituto che ruota – come ha ricordato il senatore Taviani – nell'ambito dell'ordine pubblico; nasce lì anche l'ordinanza prefettizia di cui discutiamo, che viene superata da questa legge.

Le questioni che il senatore Taviani solleva circa l'evoluzione dell'istituto del prefetto avrebbero dovuto comportare, semmai, una riforma di tale istituto, per collocarlo fuori della sfera dell'ordine pubblico, fuori dal Ministero dell'interno, per metterlo in capo al Presidente del Consiglio, ma una riforma di questo genere nè il senatore Taviani nè la Democrazia cristiana nè altri l'hanno mai proposta.

Quindi parliamo di un istituto che è sopravvissuto alla Costituzione, che si sarà evoluto anche nel sentire dei singoli uomini, ma che non corrisponde al meccanismo nuovo che andiamo ad introdurre; un nuovo tipo di intervento pubblico, che non è la vecchia precettazione. Per questo chiediamo che sia il commissario del Governo, perchè è un organo legato alla Presidenza del Consiglio. Mi sembra una proposta tutt'altro che eversiva; sia capace il legislatore anche qui di non ricadere sempre sulle vecchie formule e di innovare compiutamente e logicamente con una legge del Parlamento.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il voto favorevole della Sinistra indipendente a favore dell'emendamento presentato dal Partito comunista. Se c'era una ragione di incertezza circa la competenza del prefetto e del commissario del Governo in ordine al potere di ordinanza, devo dire francamente – me lo consenta il senatore Taviani – che detta incertezza è venuta meno proprio in seguito al discorso del

senatore Taviani, il quale ha affermato che bisogna attribuire il potere di precettazione al prefetto perchè egli è *naturaliter* l'organo competente in materia di ordine pubblico per ragioni storiche e funzionali. Ebbene, tutti abbiamo detto – non solo noi del nostro Gruppo – che andiamo a disciplinare il diritto di sciopero non in rapporto all'ordine pubblico, ma in rapporto ad altri diritti costituzionalmente garantiti. Il bilanciamento non è fra ordine pubblico e diritto di sciopero, ma fra diritto di sciopero ed altri beni costituzionalmente garantiti.

Proprio per questa ragione credo che *naturaliter* non sia il prefetto l'organo competente ma, a maggior ragione, il commissario del Governo presso le regioni. Il commissario del Governo presso le regioni non è storicamente e funzionalmente attrezzato per questo compito? Consentitemi allora di dire che, se avessimo dato retta da tempo al grido di Einaudi: «Via il prefetto!», a quest'ora avremmo avuto organi alternativi funzionalmente attrezzati per il loro ruolo. Questa è un'occasione storica per costruire questi organi alternativi funzionalmente attrezzati per un ruolo diverso da quello del prefetto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 7,4, 7.53, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.7 e 7.10.

Mi dichiaro, altresì, contrario agli emendamenti 7.11 e 7.48. Propongo tuttavia di sostituire, al comma 1, le parole: «si profili» con le altre: «esista un fondato motivo».

Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.18 e 7.19. Per quanto riguarda gli emendamenti 7.21 e 7.54, sono favorevole al mantenimento dell'attuale attribuzione al prefetto. Per quanto riguarda la questione relativa all'opportunità di sentire i sindacati competenti, a me sembra che la formula sia più comprensiva e mi riservo di pronunciarmi al riguardo quando discuteremo di altri successivi emendamenti.

Allo stato dei fatti, esprimo parere contrario all'emendamento 7.58, così come agli emendamenti 7.49, 7.50, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.47 e 7.26.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.51, le parole «ove possibile» sono state inserite per impedire che, qualora una delle parti volesse non presentarsi, si paralizzi la possibilità dell'emissione dell'ordinanza. Sono quindi contrario a tale emdamento. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 7.52, ritenendolo comprensivo anche dell'ultima parte dell'emendamento 7.54 al quale mi sono dichiarato contrario. Poichè l'emendamento 7.52 ricomprende detta ultima parte sull'obbligo dell'autorità emanante l'ordinanza di sentire i presidenti della Giunta regionale e della amministrazione provinciale nonchè i sindaci competenti per territorio, esprimo parere favorevole – ripeto – sull'intero emendamento 7.52.

Esprimo infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 7.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il mio parere sugli emendamenti all'articolo 7 è conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione del parere sull'emendamento 7.54 in ordine al quale mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame ha come oggetto l'istituto della precettazione e presume di riformarlo in senso democratico. Se proprio vogliamo affrontare tale tema, evitiamo di fare confusione – come invece fa il disegno di legge – fra servizi minimi essenziali e sanzioni per chi non li garantisce (di cui all'articolo 3), pericolo di pregiudizio – non si capisce da cosa motivato – e ordinanza relativa di cui all'articolo 7. A mio sommesso giudizio, la confusione al riguardo è molta.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, tenga conto che abbiamo piuttosto largheggiato nei suo riguardi giacchè ella, trattandosi di una proposta di stralcio, non aveva diritto ad intervenire per dichiarazione di voto. Tuttavia pensiamo di aver fatto bene a darle questa possibilità.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 2, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.1 dei senatori Pontone e Filetti è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, vi sono due punti fondamentali per i quali proponiamo una formulazione sostitutiva.

Il meccanismo della precettazione va completamente smontato. Innanzi tutto il soggetto titolare dell'iniziativa è *super partes*: una commissione, per esempio presso il CNEL, di tutela delle funzioni dei servizi ai livelli indispensabili per non mettere in pericolo la gente e i suoi diritti.

In secondo luogo, perchè l'iniziativa abbia senso, non basta che un pericolo si profili, occorre che esso sia accertato ed imminente, ma questo era presente anche nello spirito della dichiarazione fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.53, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, sulla base delle considerazioni svolte dal relatore, ritengo che questo emendamento sia da considerare decaduto. Comunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. L'emendamento tende a sostituire la parola: «Quando» con le altre: «Nei casi indicati in apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge». La mia parte politica, pur essendo contaria ai decreti – e credo si sia capito – ritiene che sia sempre meglio una norma certa piuttosto che l'indeterminazione di questo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Questo emendamento è teso a definire la certezza di un soggetto valido che accerti il pericolo. Altrimenti, come si può sapere che cosa si profila, dove, come e quando?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 7.11 identico all'emendamento 7.48, ricordo che il relatore, senatore Toth, aveva proposto una modifica tendente a sostituire le parole: «si profili un» con le parole: «esista un fondato».

Invito i presentatori ad esprimersi su tale proposta.

* BOATO. Signor Presidente, riterrei comunque più esatta la dizione prevista nel mio emendamento in quanto è più restrittiva rispetto ad una previsione così delicata come quella della precettazione. Comunque, poichè la formula proposta dal relatore è sicuramente meno indeterminata della formula: «si profili», pur con qualche insoddisfazione, accetto la proposta di modifica avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, accetta anche lei la proposta del relatore?

POLLICE. Sì, Presidente, mi rimetto alle considerazioni svolte dal collega Boato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 7.48, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.12.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente con l'emendamento 7.12 propongo di sostituire le parole «pericolo di un pregiudizio grave ed imminente» con le altre «pericolo di un pregiudizio più grave ed imminente di quanto già normato al precedente articolo 2,». Infatti l'articolo 2 già prevede l'adozione di misure dirette a consentire i livelli indispensabili di funzionamento del servizio e ad evitare che ove ciò non si verifichi vi sia un danno per i diritti costituzionalmente garantiti. Per tali ragioni l'articolo 7 non dovrebbe esservi. Dal momento che c'è, esso deve operare quando i diritti o i beni (infausto termine) sono messi in pericolo in maniera più grave ed imminente di quanto non accada nel caso in cui non si rispetti il preavviso o le altre formalità di cui all'articolo 2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 7.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Propongo di aggiungere la specificazione: «senza che siano state messe in essere misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio». Le misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio sono di competenza dell'amministrazione o della Protezione civile, nel caso che avevamo previsto noi. È la mancanza di queste misure che può determinare uno stato di pericolo, non lo sciopero.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 7.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 7.16.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, ho votato a favore di molti emendamenti del collega Pollice, ma non posso votare a favore di questo. Siamo contrari ad attribuire il potere di precettazione alla commissione istituita presso il CNEL.

La precettazione è un atto di grave responsabilità politica e deve essere disposta da una autorità che ne risponde politicamente, non da una commissione che, una volta nominata, non risponde più a nessuno. La commissione istituita presso il CNEL deve essere una commissione di saggi, neutrale e così via, ma non deve avere responsabilità di questo genere.

Propongo al collega Pollice di ripensare questo emendamento ed eventualmente di ritirarlo.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, accolgo l'invito rivoltomi dal collega Boato e ritiro l'emendamento 7.16. Vorrei tuttavia dire al collega Boato che, come è ovvio, alcuni emendamenti sono stati presentati in funzione di un tentativo di modifica. È chiaro che non essendo addivenuti alla modifica alcuni di essi non sono comprensibili.

Analogamente ritiro l'emendamento 7.17.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, intende ritirare anche l'emendamento 7.20, che sarebbe così «defunto»?

POLLICE. Non capisco, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non volevo dire che ci siano funerali in quest'Aula, senatore Pollice. Volevo soltanto sapere se il destino dell'emendamento 7.20 è identico a quello dei due precedenti emendamenti.

POLLICE. Mi dispiace contraddirla, signor Presidente, ma un funerale c'è: è quello dello sciopero.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, non dica queste cose. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.20.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 7.20 propongo di sostituire, al primo comma dell'articolo 7, le parole: «il Prefetto, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto abbia rilevanza regionale o nazionale» con le altre: «una apposita sezione del CNEL istituita per le relazioni sindacali». In questo caso, rimarrebbe la valenza costituzionale del CNEL; per questo avevo proposto di inserire questa struttura *super partes*. Devo dire, inoltre, che sono contrario, in proposito, anche all'ipotesi prospettata dal Gruppo comunista, in quanto il commissario del Governo non sarebbe cosa diversa dal prefetto. Il mio è comunque un tentativo per ricercare un organismo *super partes*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.19.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 7.19 propongo l'istituzione di una apposita Commissione parlamentare bicamerale per il controllo e la vigilanza dell'applicazione della legge. Ci sono molte Commissioni di vigilanza che non controllano nulla e tanto meno l'applicazione delle leggi; nel caso specifico, propongo che se ne costituisca una entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. In questa ipotesi, il ruolo di organismo *super partes* verrebbe dunque affidato al Parlamento; tra l'altro, la materia è talmente complessa che non mi fido, poichè non so in che mani andrebbe a finire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.54.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 7.54, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori. Desidero inoltre precisare alla Presidenza, come del resto ha già fatto il relatore Toth, che l'eventuale reiezione dell'emendamento 7.54 non preclude la votazione dell'emendamento 7.52, in quanto nello stesso si fa riferimento al prefetto e non necessariamente al commissario di Governo.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. È chiaro che voterò a favore dell'emendamento 7.54, signor Presidente, poichè è meglio un commissario governativo che un prefetto, anche se con compiti speciali. È proprio il voto della disperazione. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Spero che si consolerà un giorno o l'altro, senatore Pollice.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Ricordo che l'emendamento 7.54 dovrà essere posto in votazione nel testo rettificato oralmente dal senatore Taramelli. La rettifica si riferiva ad un errore materiale di trascrizione; infatti, non intendevamo abolire la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine ai conflitti di rilevanza regionale o nazionale, ma semplicemente sostituire il prefetto con il commissario di Governo.

In sostanza, il nuovo testo dell'emendamento è il seguente:

Al comma 1, sostituire la parola: «il prefetto» *con le altre*: «Il commissario del Governo presso la Regione o il corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale, sentiti i sindaci competenti, o il presidente della Giunta regionale», *nonchè le parole*: «rilevanza regionale» *con le altre*: «rilevanza interregionale».

7.54 TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, CANNATA, GIUSTINELLI, FERRAGUTI, CHIESURA, VETERE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.54, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori, nel testo rettificato dai proponenti.

È approvato.

ALIVERTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Gli emendamenti 7.49 e 7.50, presentati dal senatore Boato e da altri senatori, devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Pollice.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Velocemente, a proposito dell'ordinanza, vorrei sottolineare questo: anzitutto essa scatta in presenza di un pericolo per la pubblica incolumità; in secondo luogo mira ad imporre le misure minime idonee per assicurare i livelli indispendabili di funzionamento del servizio. Non è detto che tali misure si risolvano soltanto nell'obbligo per i lavoratori di non scioperare. Esse possono identificarsi anche nei servizi sostitutivi. In questo caso l'ordinanza impone qualcosa alle amministrazioni.

Ritengo quindi che nel disegno di legge vi sia una sovrapposizione tra l'articolo 2 e l'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.25.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche in questo caso, nello sforzo di riuscire a modificare quel che a mio avviso è sbagliato, propongo la sostituzione delle parole: «Qualora tale situazione permanga» con le altre: «Qualora non si elimini il pericolo», perchè si deve sottolineare che la situazione alla quale occorre porre riparo è quella di pericolo; altrimenti si potrebbe intendere che la situazione da eliminare sia il conflitto sindacale, e questo alla faccia della Costituzione!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.47.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento si propone di sostituire le parole: «sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori» con le altre: «sentiti i rappresentanti dei lavoratori». È chiaro che c'è l'obbligo di sentire le parti, ma si propone anche la sostituzione della formula istituzionale «le

organizzazioni dei lavoratori» con «i rappresentanti dei lavoratori» per rispettare le modalità di rappresentanza che i lavoratori si danno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.47, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26, identico all'emendamento 7.51.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, proponiamo di sopprimere le parole: «ove possibile» per il semplice motivo che sentire le parti prima dell'ordinanza deve essere un obbligo e non una possibilità. Possibilità poi lasciata a cosa? Al caso? Alla disponibilità di chi? Noi non riusciamo a capirlo.

Lo strumento dell'ordinanza invece, con questo inciso, si rivela in tutta la sua valenza autoritaria.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore, senatore Toth, ed al presidente Giugni di riflettere un attimo su questo problema e di accogliere la proposta di soppressione delle parole: «ove possibile». Infatti, a noi pare che, in una materia così delicata come la precettazione, che ci sembra giusta così come normata complessivamente nell'articolo 7, l'ascolto delle organizzazioni sindacali, anche se poi la decisione dell'autorità (prefetto, commissario di Governo o Presidente del Consiglio) sarà diversa dal parere delle organizzazioni sindacali, sia anche una misura che tende in qualche modo a sdrammatizzare la misura eccezionale della precettazione. Togliere quindi questa facoltatività di «ove possibile» ci sembrerebbe una misura giusta che renderebbe anche più equilibrato l'articolo 7.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, anche se il fine della norma è quello di tener separate le competenze e di non coinvolgere le organizzazioni sindacali in un provvedimento che deve essere assunto nella piena responsabilità ed autonomia della pubblica autorità, tuttavia gli emendamenti in questione ci sembrano pertinenti, nel senso che lasciare il «sentite» non altera il senso dell'articolo, anzi lo rende più chiaro ed elimina ogni possibile fonte di equivoci.

GIUGNI. Rende obbligatorio il sentirle.

MAFFIOLETTI. Il sentirle, senza però effetti vincolanti!

GIUGNI. Se manca un solo sindacato autonomo è nulla la precettazione!

MAFFIOLETTI. Non esiste però una procedimentazione. Comunque, noi siamo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.26, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 7.51, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 7.52.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento purchè vengano aggiunte dopo le parole: «nonchè i sindaci competenti per territorio» le seguenti: «qualora il conflitto abbia rilevanza locale». Tale concetto è abbastanza implicito, ma non vorrei che in seguito il Presidente del Consiglio dei ministri dovesse sentire duemila sindaci d'Italia prima di procedere ad una precettazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore. Tuttavia, affinchè ciò resti per eventuali dubbi interpretativi successivi, desidero specificare che il «locale» si riferisce fino alla dimensione regionale, al di là della quale subentra il Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.52, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, con l'aggiunta proposta dal relatore ed accettata dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.27, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.28.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 7.28 propongo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 in quanto l'ordinanza estesa anche ai lavoratori con rapporti di lavoro autonomo rappresenta un'ulteriore conferma che questa legge apre varchi ingestibili e viola punti fermi del diritto. Continua ancora la confusione tra pubblicità dei servizi e tipo di rapporto di lavoro: questa legge è un mostro giuridico. Il concetto chiave è il solito: se il servizio è essenziale, a che pro viene svolto da lavoratori autonomi o da collaboratori meno controllabili dell'amministrazione dello Stato tenuta ad erogare il servizio? Signor Presidente, è un interrogativo che rivolgo a lei affinchè lo trasmetta all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.30.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, non è giusto estendere a rapporti di lavoro diversi da quello pubblico la normativa di questa legge perchè non ci dovrebbe proprio essere bisogno di usare i lavoratori autonomi. Tale normativa non può assolutamente ampliarsi a dismisura per effettuare servizi essenziali, la cui erogazione – continuo a ripeterlo all'infinito – è compito dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.31.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, richiamo per questo emendamento quanto ho sostenuto nella precedente dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.32, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.33.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare quanto ho detto in occasione dell'articolo 2: probabilmente sentiamo la stanchezza del lavoro svolto nella seduta di ieri e la memoria non ci consente di tornare indietro nell'articolato. Dapprima infatti si prevede l'obbligo per l'amministrazione o per l'impresa erogatrice di servizi di attivare servizi sostitutivi e poi eventualmente l'obbligo di ripresa del lavoro imposto ad una quota di lavoratori: c'è sempre una situazione di pericolo, un *leit motiv* che si snoda in tutto l'articolato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.34.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con il presente emendamento chiediamo di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In caso di concomitanza con già annunciate astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore può essere emanata dall'autorità di cui al comma 1 una ordinanza di differimento dell'azione».

Questo emendamento dovrebbe convincere chi ancora non avesse capito - e probabilmente sono in molti - che non siamo per gli scioperi selvaggi o per la paralisi dei servizi (come qualcuno ha detto). Dal momento in cui lo sciopero è entrato come diritto nella Costituzione, selvaggio è chi nega o limita in maniera impropria l'esercizio di tale diritto. Quando la concomitanza di più scioperi moltiplica la possibilità di pericoli per i servizi in oggetto, differire l'azione può essere opportuno. La versione attuale affida

all'ordinanza altri compiti in ordine alla definizione dei tempi del conflitto, a nostro avviso in modo autoritario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.34, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.36, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.35.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, la specificazione dei tempi di andamento del conflitto (che resta un fatto autoritario) va in un certo modo normata; comunque non può essere affidata alla discrezione di chi emana l'ordinanza, accentuandone il carattere arbitrario. Almeno la forma dell'ordinanza deve essere certa e quindi precisa.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Vorrei chiedere l'attenzione del relatore Toth sul presente emendamento, avendo egli espresso un parere negativo su tutti gli emendamenti, perchè erano tanti. L'emendamento 7.35, presentato dal senatore Pollice, stabilisce che l'ordinanza di cui al comma 3 deve specificare il tempo entro il quale i provvedimenti dovranno essere osservati: ebbene, mi sembra un emendamento assolutamente corretto e garantista, sia per chi emana l'ordinanza sia per chi deve obbedire all'ordinanza.

Proporrei perciò al relatore ed al Governo di accogliere il presente emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Boato, siamo in sede di dichiarazione di voto.

* BOATO. Signor Presidente, lo hanno fatto anche altri colleghi; addirittura sono stati presentati emendamenti in sede di dichiarazione di voto. Chiedo solo al relatore di ripensare un attimo al parere contrario poc'anzi espresso. L'ordinanza deve specificare il tempo entro il quale va osservata. Mi sembra assolutamente giusto questo emendamento.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 7.35.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.35, presentato dal senatore Pollice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.37, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.38, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.42.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 7.42, dopo le parole «alle persone fisiche i cui nominativi siano», chiedo di sopprimere la parola «eventualmente». Il fatto che si dica che l'ordinanza viene portata a conoscenza anche delle persone fisiche a cui si riferisce non riusciamo a capirlo. Forse la parola «eventualmente» si riferisce all'invio della comunicazione. Non riusciamo a capire bene. L'invio dell'ordinanza ai lavoratori è per noi un'esigenza elementare, ma ci sembra che dall'attuale articolazione del comma quattro dell'articolo 7 ciò non risulti evidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.42, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.39, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.40.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 7.40 propongo di sopprimere le parole «Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o di diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica».

La comunicazione sui *mass media* non è certamente una garanzia di raggiungimento delle persone fisiche interessate. Non tutti abitano nella grande città o sono stregati dalla televisione o da mezzi di comunicazione del genere. Inoltre vale la pena di chiedere a chi ha redatto il disegno di legge: la

diffusione dell'ordinanza fa parte dei livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico televisivo? In presenza di un'ordinanza da trasmettere, va limitato l'eventuale sciopero degli annunciatori televisivi? Che bella precettazione a catena! Si parte dalla precettazione per una categoria e poi, a scalare, si arriva a precettare le altre categorie. A me sembra una cosa impensabile; relatore Toth, forse a lei è scappata la penna. O forse è scappata al giurista famoso, senatore Giugni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.40, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.41.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 7.41 si chiede di sopprimere le parole «adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa nazionali o locali». Si tratta di una variante dell'emendamento 7.40. Si insiste con questa diffusione di massa, ma senza la comunicazione diretta agli interessati. Vogliamo decidere che questa comunicazione diretta va data, oppure no? Forse in questo regime basta un annuncio televisivo? È chiaro che la politica viene determinata dai telegiornali, ma adesso volete decidere anche le ordinanze attraverso i telegiornali! Siamo alla follia! Vi prego di prendere in considerazione questa mia obiezione e di cambiare il comma 4 dell'articolo 7. La comunicazione deve essere diretta agli interessati. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.41, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.44.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, la proposta che avanziamo con l'emendamento 7.44 è quella di aggiungere un comma 4-*bis* del seguente tenore: «L'emissione dell'ordinanza di cui al comma 2 costituisce accertamento di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, e come tale perseguita conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge». Fra

l'articolo 7 e gli articoli 2 e 3 le Commissioni hanno fatto un po' di confusione; mi permetto di dirlo a noti ed insigni giuristi. Quando si emette un'ordinanza, vuol dire che i soggetti (amministrazioni, lavoratori, sindacati) hanno violato quanto disposto dall'articolo 2. Se li puniamo per questo motivo, ma sulla base delle disposizioni previste all'articolo 3, diventa automatico che l'emissione della ordinanza comporta le sanzioni previste dall'articolo 3 per i soggetti responsabili. È una sorta di guazzabuglio a cui chiedo di mettere mano. Forse fate le cose per farle, visto che poi vi sono le circolari interpretative, ma poichè siamo in fase di legislazione, si cerchi di legiferare nel modo più corretto possibile.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 7.44.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.44, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.45.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 7.45 tende ad inserire, dopo il comma 4-*bis*, il seguente comma: «4-*ter*. I destinatari di cui al comma 4 dell'ordinanza di precettazione potranno essere adibiti solo alla propria consueta attività» – questo è estremamente importante – «nel pieno rispetto delle loro mansioni e qualifiche». Si tratta di una precisazione importante, caro senatore Giugni, in quanto adibire lavoratori a mansioni diverse non è solo lesivo dei diritti dei lavoratori – lei che è il «padre» dei diritti dei lavoratori – ma rende anche problematica la funzionalità del servizio sia pure ai livelli essenziali. Non riesco a capire come si possa fare una proposta del genere.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Innanzitutto non so se il senatore Giugni sia il «padre» dei diritti dei lavoratori.

POLLICE. Lui si definisce così.

GIUGNI. Non mi sono mai definito così.

BOATO. Condivido l'emendamento presentato dal collega Pollice e voglio ricordare allo stesso che abbiamo già votato a favore di un nostro

emendamento che, nell'articolo 3, inserisce il riferimento alla propria consueta attività per quanto riguarda i lavoratori nei casi di livelli minimi indispensabili per il funzionamento del servizio. Quindi, questo riferimento comunque è contenuto nella legge avendo approvato l'articolo 3. A me pare coerente votare a favore anche di questo emendamento, in riferimento al meccanismo della precettazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.45, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.46, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

1. I prestatori di lavoro che non osservino le disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 7 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 7 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.3 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 7 è

assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000».

8.1 PONTONE, FILETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I prestatori di lavoro che non osservano le disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 7 sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».

8.18 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «I prestatori di lavoro che non osservino le disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 7» *con le altre*: «I prestatori di lavoro indicati nell'ordinanza di cui all'articolo 7, che non osservino le disposizioni in essa contenute».

8.4 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «I prestatori di lavoro» *con le altre*: «I lavoratori».

8.19 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria» *con le altre*: «sono giudicati dalla magistratura del lavoro e condannabili a sanzione amministrativa pecuniaria».

8.5 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria», *inserire le seguenti*: «con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

8.6 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria», *inserire le altre*: « , comminata dalla magistratura del lavoro,».

8.7 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «per ogni giorno di mancata ottemperanza».

8.8 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000» *con le altre*: «pari alla retribuzione di una giornata lavorativa».

8.10 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000» *con le altre*: «di lire 50.000».

8.9 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui al medesimo articolo 7 da parte degli enti e delle imprese erogatrici di servizi si applica, quale sanzione amministrativa, la sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 35-*bis* del codice penale, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a un anno, di coloro che, preposti al settore nell'ambito dell'amministrazione, dell'ente o dell'impresa, si rendano responsabili dell'inottemperanza».

8.2 PONTONE, FILETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «i preposti al settore» *con le altre*: «i direttori generali o i responsabili esecutivi generali».

8.11 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689» *con le altre*: «da parte della Magistratura del lavoro».

8.12 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a un anno» *con le altre*: «per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi».

8.13 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

8.14 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme delle sanzioni amministrative pecunarie di cui al comma 1 sono incamerate dallo Stato con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

8.15 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecunarie di cui al comma 1 sono applicate con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

8.16 POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «Le sanzioni sono irrogate», *inserire le altre:* «conformemente alle modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

8.17 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. L'articolo 8, signor Presidente, si riferisce ai meccanismi delle sanzioni e lo considero un capitolo non indifferente, anzi abbastanza importante. Si tratta di sanzioni, come ho ripetuto a più riprese, che puniscono due volte lo stesso reato che è sempre quello del mancato rispetto del disposto dell'articolo 2. Dunque, se i reati si riferiscono alla previsione dell'articolo 2, anche se derivati dal mancato rispetto dell'ordinanza, il problema è sempre quello di sanzionare secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 3.

In sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, articolerò meglio la mia posizione, visto che la distrazione è totale.

PONTONE. Signor Presidente, l'articolo 8 riguarda le sanzioni che debbono essere imposte sia ai lavoratori che a coloro che fanno parte delle imprese erogatrici dei servizi. Per quanto riguarda l'articolo 8, primo comma, chiediamo che venga emendato in questo senso: invece di prevedere una cifra di lire 50 mila, fino ad un massimo di lire 300 mila, chiediamo una riduzione con la previsione da un minimo di lire 25 mila fino ad un massimo di lire 100 mila e, inoltre, chiediamo che la determinazione sia commisurata sia riguardo alla gravità della infrazione commessa dal lavoratore, sia alle condizioni economiche dello stesso agente. Poichè l'infrazione può essere più o meno grave, è in base a questa gravità che deve essere determinato il minimo ed il massimo della sanzione.

Per quanto riguarda le condizioni chiediamo una diversificazione, perchè dipende da lavoratore a lavoratore, da specializzazione e specializzazione, e poichè non tutti i lavoratori ricevono la stessa mercede, la determinazione deve essere commisurata anche alle condizioni economiche dell'agente.

Per quanto riguarda il secondo comma, poichè è previsto che coloro i quali si rendono responsabili della inottemperanza debbono essere puniti con sanzioni da un minimo di 30 giorni ad un massimo di un anno, chiediamo che vi sia una riduzione ad un minimo di 15 giorni, rimanendo immutato il massimo della sanzione.

* BOATO. Signor Presidente, il nostro emendamento 8.19 intende sostiuire le parole: «I prestatori di lavoro» con le altre: «I lavoratori». Nella legge abbiamo sempre parlato di lavoratori (ad esempio all'articolo 3) e

adesso improvvisamente all'articolo 8 parliamo di prestatori di lavoro. La nostra proposta è solo un fatto di pulizia linguistica e credo che il relatore ed il Governo possano accoglierla.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governò a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pollice, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Boato e da altri senatori che propone di sostituire le parole «I prestatori di lavoro» con le altre «I lavoratori». Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 8.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti, concernente la riduzione della sanzione prevista per i lavoratori, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il mio parere è concorde con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 8.18, 8.4, 8.19, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 e 8.9.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 8.19, da me presentato insieme ad altri colleghi e sul quale il relatore ed il Ministro si erano pronunciati favorevolmente, potrebbe ritenersi assorbito dall'emendamento 8.1 dei senatori Pontone e Filetti, ove essi accettassero di considerare sostituite le parole «prestatori di lavoro subordinato o autonomo» con le parole «lavoratori».

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, a mio avviso tale modifica non sarebbe meramente formale. L'ordinanza può riguardare anche il campo del lavoro autonomo. È chiaro che la dizione «lavoratori» può comprendere anche quelli autonomi, tuttavia la dizione «prestatori di lavoro» può non ostacolare ed essere omnicomprensiva e più ampia.

PRESIDENTE. Senatore Boato, le faccio presente che l'emendamento 8.1 è stato già votato e approvato e pertanto non è possibile migliorarlo.

Resta confermata la preclusione dell'emendamento 8.19.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.12.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 8.12 chiedo la sostituzione delle parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689», con le altre: «da parte della Magistratura del lavoro». Come in altre occasioni, a mio avviso, si tratta di sanzioni eccessive. Per questo motivo è più opportuna la competenza della magistratura ordinaria che non quella del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Le sanzioni previste per gli amministratori sono, a mio parere, eccessive; ne chiedo pertanto un'attenuazione, anche perchè mi sembra assurdo colpirli così pesantemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore *13,30*).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari